

**Competitività
Il punto
sulle novità
per il mercato**

**L'Europa per i
consumatori
Le nuove
direttive**



Questo numero del
Quaderno informativo - Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia il 1 settembre 2014



EDITORIALE	Sette mesi di attività del nuovo governo Quali novità per il mercato e per i Consumatori	4
IL PUNTO	Attività in corso Settore per settore le iniziative per i Consumatori e il Mercato	8
CONSUMATORI	Pacchetti turistici La proposta Ue per tutelare i viaggiatori nelle vacanze "fai da te"	28
	L'europa dei diritti Campagna di sensibilizzazione ai diritti dei consumatori dell'unione europea	34
	Iniziative a vantaggio dei consumatori Assistere, informare e formare: i nuovi progetti delle associazioni del CNCU	46
	Elenco nazionale La verifica della rappresentatività delle associazioni dei consumatori	51
MERCATO	Auto ecocompatibile Continua la riduzione dei consumi e delle emissioni CO2 delle auto nuove	56
	Strumenti di misura novità Direttiva sui convertitori di volume di gas e di armonizzazione alla normativa Ue	62
PREZZI	PA digitale La nuova App del MiSE e gli sviluppi del servizio Osservaprezzi carburanti	68
	Trasparenza Un'analisi provinciale del prezzo dei carburanti per autotrazione	72
	Studio europeo Cosa pensano i consumatori sul mercato dei carburanti	77
DOCUMENTI	Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 Disposizioni urgenti per la competitività	82
	Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 Disposizioni urgenti per la riforma della PA	90



Sette mesi di attività del nuovo governo

Quali novità per il mercato e per i Consumatori?

di Gianfrancesco Vecchio¹

Dal 22 febbraio scorso, primo giorno del **Governo Renzi**, al momento in cui questo numero del Quaderno informativo va in stampa, molte iniziative sono state avviate e molti provvedimenti sono stati adottati anche in materia di mercato, concorrenza e consumatori. È certamente ancora presto per trarre bilanci: le cose da fare sono evidentemente molte e, in alcuni casi, è presto anche per delineare in modo dettagliato i prossimi obiettivi ed i tempi di realizzazione.

D'altra parte la situazione economica dell'Italia e dell'intera Unione europea, pur evidenziandosi alcuni segnali positivi, resta preoccupante, in particolare per il nostro Paese quanto ai livelli di disoccupazione, ed in specie alla disoccupazione giovanile. Non ci sono al momento rischi inflazionistici e pressioni sui prezzi, il rischio è anzi la deflazione, ma il potere di acquisto delle famiglie resta debole, con la crescita che stenta ad arrivare e con il prodotto interno lordo stagnante e i redditi e i consumi senza significativi e concreti segni di ripresa, dopo anni di drastica diminuzione che ci hanno riportato indietro nel tempo di molti anni dal punto di vista del quadro economico. Non c'è nessuna velleità di dare in questa sede un'informazione generale e tanto meno esaustiva su risultati e programmi dell'intera azione di Governo, ma solo l'intenzione di procedere ad una sommaria evidenziazione di alcuni aspetti e temi che hanno contrassegnato in questi mesi soprattutto l'attività del Ministero dello Sviluppo

¹ Direttore generale della Direzione generale mercato concorrenza consumatore vigilanza e normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e Garante per la sorveglianza dei prezzi.




Economico e, anche in questo caso, non in generale, ma solo relativamente agli aspetti più rilevanti in materia di **mercato e consumatori**.

L'iniziativa legislativa del Governo e la sua attuazione

Fino alla metà di agosto il nuovo Governo ha tenuto 25 sedute del Consiglio dei Ministri in cui sono stati deliberati 73 provvedimenti legislativi, di cui 17 decreti legge. Di due fra i più recenti, da poco convertiti in legge - il decreto legge n. 90/2014 di riforma della PA ed il decreto legge n. 91/2014 in materia di competitività - si forniscono parzialissimi stralci nella parte documentale di questo quaderno, relativamente alle disposizioni ritenute di maggiore interesse per i consumatori ed alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa che possono stimolare la concorrenza anche a vantaggio dei consumatori.

Ma l'attività del Governo e dei singoli Ministri non si concretizza solo in iniziative e norme legislative e nel suo conseguente rapporto con il Parlamento, ma in modo forse anche più significativo nell'attività regolamentare e di attuazione delle leggi e nella concreta attività di gestione quotidiana delle attribuzioni e dei compiti affidati dalle norme stesse all'amministrazione: nell'attività, quindi, dei singoli Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato - nel nostro caso del **Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi**, e del **Sottosegretario delegato** per il settore, **Sen. Simona Vicari** - nonché nell'attività delle strutture amministrative (nel caso di specie, in particolare, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica), rispetto alle quali tali organi politici esercitano il loro indirizzo. Proviamo, quindi, a vedere settore per settore e poi all'interno di questo numero quali novità sono intervenute o si stanno delineando in tale ambito. ■







il punto

ATTIVITÀ IN CORSO

Settore per settore le iniziative per i Consumatori e il Mercato

il punto

Diritti dei Consumatori: le direttive dell'Unione europea, la loro definizione e la loro attuazione

Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori nei contratti (per i suoi contenuti, riferiti soprattutto agli acquisti a distanza o al di fuori dei locali commerciali, si veda lo specifico articolo di commento nel precedente numero di questo stesso Quaderno), è entrato pienamente in vigore dallo scorso 14 giugno. In questo caso quindi, dopo aver seguito a suo tempo in sede europea la fase di definizione della direttiva e poi quella di recepimento nell'ordinamento interno, l'amministrazione sta curando in questi mesi l'attività di informazione indispensabile per garantire in ogni processo di consumo una scelta consapevole del cittadino che lo renda capace di influire sulla qualità dei beni e dei servizi, in sinergia con la campagna europea di informazione al riguardo avviata dalla Commissione (si veda lo specifico commento in apposito articolo di questo numero del Quaderno) e presentata a Roma nello scorso mese di luglio dal Commissario Mimica.

Quanto alle direttive ancora da attuare particolare attenzione è stata ed è dedicata al

recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR), per cui un'apposita delega legislativa è stata prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (AC 1836 Governo, già approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato come AS 1519), con l'approvazione di un emendamento volto a confermare e valorizzare anche in tale ambito il ruolo della conciliazione paritetica basata su protocolli fra imprese o loro associazioni, da un lato, ed associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, dall'altro. Tale disposizione costituisce attualmente l'articolo 8 del testo





**Le politiche italiane per i consumatori.
Il ministero al lavoro per rafforzare
gli strumenti di tutela: conciliazioni
paritetiche - pacchetti turistici -
enforcement - ECC-NET**



2014

Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea


del disegno di legge, che occorre naturalmente verificare sia approvato senza stravolgimenti anche dal Senato.

Contemporaneamente occorre cominciare a lavorare per predisporre il testo del decreto legislativo di recepimento, per approfondire con il Ministero della Giustizia le questioni connesse e per chiarire in che misura gli attuali protocolli di conciliazione stipulati dalle associazioni dei consumatori con le aziende corrispondono ai criteri fissati nella direttiva. Insieme al Ministero della Giustizia sembra in particolare opportuno riflettere sulle indicazioni della direttiva secondo cui le parti hanno accesso alle procedure ADR "senza essere obbligate a ricorrere all'avvocato o consulente legale", essendo previsto che *"la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori"*, e valutare la coerenza con tale previsione delle disposizioni introdotte lo scorso anno e di quelle ulteriormente ipotizzate che rendono invece obbligatoria la presenza dell'avvocato in tutte le fasi della mediazione o della negoziazione, aumentandone fortemente i costi.

Quanto infine alle Direttive ancora in corso di elaborazione in sede europea, si evidenzia la **proposta di direttiva** in materia di **pacchetti turistici e servizi turistici assistiti**. La direttiva intende aggiornare una disciplina di vecchia data (direttiva 90/314/CEE) in modo da tener conto della significativa evo-

luzione del mercato turistico digitale e porterà la modifica, a livello normativo nazionale, delle disposizioni del nostro Codice del Turismo. La finalità generale della proposta è quella di migliorare il funzionamento del mercato interno e raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori attraverso il ravvicinamento delle norme sui pacchetti e altre combinazioni di servizi turistici.

La proposta nasce dall'esigenza di modernizzare l'attuale direttiva 90/314/CEE sui viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", che essendo nata nel 1990 si riferiva ad un mercato come quello del turismo che, dopo oltre un ventennio, risulta profondamente cambiato, tenuto conto del crescente acquisto di servizi turistici online. La proposta di direttiva si caratterizza per un'impostazione di massima armonizzazione, a differenza della direttiva 90/314 che avendo una armonizzazione minima ha comportato una rilevante disparità tra le varie legislazioni che la hanno recepita, con conseguenti ostacoli sia in termini di frammentazione giuridica che in termini di scambi transfrontalieri. Facendo rientrare nel suo campo d'applicazione varie forme di pacchetti turistici online e servizi turistici assistiti, la proposta di direttiva chiarisce e modernizza la portata della tutela dei viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi turistici per uno stesso viaggio o una



stessa vacanza. La proposta intende assicurare che i viaggiatori siano meglio informati sui servizi che stanno acquistando e mette a loro disposizione rimedi più chiari nel caso sopraggiungano problemi. Il testo deve tuttavia essere ancora migliorato e le principali questioni da affrontare sono: il campo di applicazione, gli obblighi in materia di insolvenza, il livello di armonizzazione, come anche in questo caso evidenziato in dettaglio in apposito articolo di questo stesso Quaderno.

L'obiettivo, relativamente al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è di raggiungere un accordo politico in Consiglio sulla base di un testo che possa facilitare l'approvazione in seconda lettura da parte del Parlamento europeo.

Il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e l'evento realizzato in collaborazione con l'AGCM

Per il settore della tutela dei consumatori, il primo evento organizzato nell'ambito della Presidenza italiana del Consiglio

dell'Unione europea è stato la **Conferenza in materia Cooperazione dell'Unione europea per i Diritti dei Consumatori**, svoltasi a Roma il 7-8 luglio 2014.

Si è voluto in tal modo sottolineare l'impegno del Governo italiano nel promuovere in Europa una politica dei consumatori efficace, che possa allo stesso tempo tutelare i diritti dei consumatori e concorrere alla sostenibilità di una ripresa economica di cui avvertiamo tutti l'urgenza. La politica dei consumatori può, infatti, contribuire in

modo significativo alla realizzazione della strategia europea per la crescita e l'occupazione, la "Strategia Europa 2020", rafforzandone la dimensione sociale.

La Conferenza, realizzata grazie al sostegno della Commissione europea e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è stata dedicata alla cooperazione europea per i diritti dei consumatori, cioè al sistema di enforcement disciplinato dal Regolamento (CE) 2006/2004, il cosiddetto "Regolamento CPC" (Consumer Protection Cooperation) che delinea il sistema europeo di cooperazione tra le Autorità Competenti nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme di tutela dei consumatori.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è protagonista attiva del sistema di *enforcement* in un contesto in cui, in Italia, la politica dei consumatori e la politica della concorrenza sono strettamente integrate e dimostrano che entrambe le politiche tutelano un interesse condiviso sia dai consumatori che dalle imprese: garantire



un corretto funzionamento del mercato, nel rispetto delle regole che lo governano.

Ma i diritti non servono se non sono, oltre che ben conosciuti, anche correttamente applicati e fatti rispettare, sia a livello nazionale che europeo. Questo è il compito del sistema di *enforcement*, che va tuttavia migliorato in quanto non può funzionare efficacemente se i poteri, gli strumenti e le procedure di cui dispone non sono adeguati al compito da realizzare. A dieci anni dalla sua istituzione, il sistema di cooperazione opera ormai a regime ed ha fatto emergere alcune significative *best practices* tra le Autorità Competenti nazionali.

Nonostante i risultati conseguiti, sono emerse crescenti difficoltà operative e il sistema si è rivelato sempre più inadeguato ad assicurare il rispetto dei diritti dei consumatori in un mercato in rapida evoluzione, sempre più caratterizzato dalla diffusione dell'universo digitale.

La Commissione europea ha realizzato approfondite consultazioni e analisi sul funzionamento del Regolamento e il processo di valutazione si è concluso di recente. I risultati della valutazione, che il Regolamento stesso prevede in vista di un possibile riesame delle norme, sono stati raccolti in un Rapporto della Commissione europea, adottato recentemente, che il Commissario Neven Mimica ha presentato nel corso della Conferenza.

Sulla base del Rapporto e di una successiva valutazione di impatto, l'Esecutivo europeo dovrebbe poter proporre, all'inizio del 2015, le iniziative che intende perseguire per migliorare il sistema di cooperazione. Tali iniziative includeranno, con ogni probabilità, una revisione del Regolamento.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico si tratta di una questione importante che investe le proprie competenze nelle materie previste dall'articolo 144-bis del Codice del Consumo in base a cui, tramite l'apposito ufficio della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, opera in qualità di Ufficio Unico di collegamento

nazionale - SLO (Single Liaison Office) nei rapporti fra le diverse autorità competenti a livello nazionale e le corrispondenti autorità degli altri Paesi europei, nonché in qualità di Autorità Competente per alcune delle direttive richiamate dal Regolamento, provvedendo allo svolgimento degli adempimenti necessari per garantire la promozione e l'attuazione delle norme contenute nel Regolamento, ai fini del rafforzamento della cooperazione intracomunitaria a livello amministrativo in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

La rete dei Centri europei dei consumatori

Il Regolamento (CE) 2006/2004, il cosiddetto "Regolamento CPC", intende tutelare attraverso la cooperazione amministrativa gli interessi economici collettivi del consumatore e non trattare reclami individuali. I singoli consumatori che hanno riscontrato problemi in acquisti transfrontalieri e che vogliono presentare un reclamo possono rivolgersi invece alla rete dei Centri Europei dei Consumatori (**European Consumer Centre Network - ECC-NET**), anche per accedere agli organismi competenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Per il funzionamento dell'ECC-NET, la Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, ha recentemente individuato, a seguito di una procedura pubblica di selezione, trasparente e aperta a tutte le associazioni nazionali dei consumatori, l'organismo che, nel quadro di un accordo di partenariato strategico triennale per il periodo 2015-2017, potrebbe essere incaricato di svolgere le funzioni di Centro dei Consumatori nazionale per tale triennio. L'organismo a tal fine selezionato è l'Associazione ADICONSUM - in qualità di organismo capofila - in forma congiunta con il CTCU (Centro Tutela Consumatori Utenti) di Bolzano. Le due predette Associazioni hanno già ricevuto analogo incarico, per l'annualità 2014 e per le precedenti, quale struttura designata a svolgere



le funzioni informative e di assistenza ai consumatori, sia per aiutarli a esercitare i loro diritti, sia al fine di fornire accesso a mezzi appropriati di risoluzione delle controversie. La designazione per il nuovo triennio è stata trasmessa all'Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori - EAHC della DG SANCO della Commissione europea, ai fini delle definitive determinazioni in sede europea che interverranno in relazione alla trasmissione da parte dell'Associazione capofila della documentazione concernente la richiesta di cofinanziamento. Anche le successive fasi di controllo e verifica dei risultati sarà effettuata sinergicamente sia in sede europea sia in sede nazionale, in particolare attraverso la verifica dell'utilizzo del contributo da parte dell'organismo designato e delle dell'attività svolte, sia relativamente alle consulenze effettuate al consumatore, sia in merito al corretto interscambio e alla collaborazione tra i diversi ECC europei per il buon funzionamento della Rete ECC-NET.

Progetti a favore dei consumatori finanziati con i proventi delle sanzioni

Il cofinanziamento del Centro europeo per i consumatori operante in Italia non è certamente l'unico intervento finanziario destinato a realizzare e sostenere iniziative a favore dei consumatori. Particolarmente significative sono in generale tutte le attività connesse al finanziamento di progetti per i consumatori con l'utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni pagate dalle imprese a fronte di comportamenti anticoncorrenziali o scorretti che hanno danneggiato in ultima analisi anche i consumatori stessi. Attualmente le norme vigenti prevedono tale possibilità solo con riferimento alle sanzioni disposte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), realizzando un'importante sinergia fra il valore punitivo e dissuasivo svolto dal pagamento delle sanzioni da parte delle imprese ed il valore


in senso lato risarcitorio delle iniziative a favore dei consumatori realizzate con i relativi proventi.

Per quanto riguarda i **progetti finanziati con i fondi derivanti da sanzioni AEEGSI**, secondo la previsione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è attualmente in corso di esame la proposta di rifinanziamento di progetti già in svolgimento e di finanziamento di nuovi progetti recentemente presentata dalla predetta Autorità per un importo complessivo di € 1.420.000,00, che potrà essere in concreto erogato completamente solo man mano che le sanzioni, presumibilmente nel corso del prossimo anno affluiranno all'entrata. Dei contenuti dei progetti e di quanto realizzato si riferirà quindi eventualmente nei prossimi numeri di questo Quaderno.

A questo riguardo, tuttavia, si segnala che la novità più rilevante - importante anche perché costituisce una conferma legislativa della perdurante validità e condivisione del meccanismo - è costituita dall'estensione di tale possibilità di finanziamento, originariamente prevista solo per i settori dell'energia elettrica e del gas, anche alle iniziative a favore degli utenti del servizio idrico integrato. Si veda in merito l'articolo 30-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, riprodotto nella sezione documentazione di questo stesso Quaderno.

Quanto invece al **Fondo per iniziative a favore dei consumatori finanziato con le sanzioni dell'AGCM**, sulle iniziative in corso di realizzazione da parte **delle associazioni nazionali dei consumatori** con i finanziamenti accordati lo scorso anno si riferisce puntualmente in apposito articolo di questo stesso Quaderno.

Già in precedenza si è invece data notizia di altre importanti iniziative finanziate con risorse provenienti da tale Fondo, quale i **parziali rimborsi** delle somme sottratte ai



consumatori per la prescrizione **delle cosiddette polizze dormienti** (iniziativa completata nel corso di quest'anno con riferimento ai casi più rilevanti e meno giustificati, e che potrebbe essere riproposta ove si rinvenissero ulteriori risorse a tal fine) ed il **rifinanziamento straordinario del Fondo consumatore pacchetto turistico**, per il pagamento degli arretrati degli indennizzi a favore dei turisti danneggiati previsti in caso di insolvenza degli operatori. Particolare menzione meritano le risorse già destinate, con la collaborazione di Invitalia, al finanziamento del fondo per la **promozione delle conciliazioni paritetiche** nei settori diversi da quello dell'energia. L'iniziativa, che prevede un piccolo rimborso forfettario delle spese sostenute dalle associazioni dei consumatori per l'assistenza gratuita prestata ai i consumatori stessi in tale procedura di risoluzione alternativa delle controversie, mediante un cofinanziamento pubblico che si affianca alla partecipazione finanziaria delle imprese interessate, costituisce ormai uno strumento

stabile ed essenziale per l'affermazione ed il consolidamento concreto di tale pratica di eccellenza nazionale, particolarmente affermata nel settore della telefonia, ed in via di consolidamento anche nel settore dei trasporti ferroviari e dei servizi postali. L'attuazione del secondo bando a tal fine adottato da Invitalia sulla base delle risorse e delle indicazioni ministeriali, procede quindi in parallelo al riconoscimento normativo che per lo strumento della conciliazione paritetica si persegue in sede di attuazione della direttiva comunitaria per le ADR.

È invece ancora da completare il finanziamento dei **progetti a favore dei consumatori predisposti dalle Regioni** ed approvati in via preliminare e provvisoria dal Ministero già nell'autunno dello scorso anno.

I problemi da segnalare ed affrontare in particolare in questo caso sono infatti quelli riferibili alla situazione del capitolo di spesa del Fondo (capitolo 1650): a fronte delle sanzioni affluite e contabilizzate all'entrata nel periodo 31/10/2013-31/05/2014, che ammontano a oltre dieci milioni di euro, ed alle relative richieste di riassegnazione presentate dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata accolta solo una richiesta per due milioni di euro circa, mentre sarebbero stati indispensabili 5,6 milioni di euro circa solo per completare il finanziamento dei programmi delle Regioni a favore dei consumatori già autorizzati a suo tempo con un decreto del 2 luglio 2013. Ulteriori risorse sarebbero necessarie per garantire la continuità degli interventi con riferimento a consolidate iniziative del Ministero a favore dei consumatori che necessitano di rifinanziamento (dal cofinanziamento, questa volta triennale, del Centro europeo

per i consumatori, al rifinanziamento del programma dei controlli per la sicurezza dei prodotti, al rifinanziamento della convenzione per i servizi di supporto al Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, alla struttura di esame e liquidazione dei cofinanziamenti per le conciliazioni paritetiche, ecc.).

Particolare preoccupazione desta la circostanza che tale carenza di disponibilità finanziarie è connessa al riproporsi della prassi negativa di distogliere dalla loro naturale destinazione i nuovi fondi che man mano affluiscono all'entrata, come è avvenuto con due norme legislative recentemente approvate¹ che hanno destinato ad altri scopi prima un milione di Euro e poi cinque milioni di Euro appena affluiti, come risulta potrebbe avvenire per una grossa quota di entrate da oltre 100 milioni, derivante da sanzioni inflitte nel settore della telefonia, e come avverrebbe con la "prenotazione" intervenuta, ben prima che affluisse, della sanzione per il caso Avastin, che le regioni hanno chiesto di destinare al Fondo Sanitario Nazionale.

È evidente che fondi di tale entità possano e debbano avere una destinazione maggiormente vincolata ad iniziative di particolare rilievo, ma è importante che l'im-



porto di tutte le sanzioni venga comunque riassegnato al Ministero dello Sviluppo Economico, in modo che possa provvedersi ad una attenta e ragionevole ripartizione fra le diverse finalità, previa acquisizione dei prescritti pareri parlamentari, salvaguardando il normale meccanismo di funzionamento del Fondo a favore dei consumatori.

La ripartizione potrebbe in tal modo essere operata, tenuto conto del complesso delle somme affluite all'entrata, fra destinazioni più direttamente vincolate al settore che ha subito gli effetti della pratica scorretta sanzionata (nel caso delle sanzioni connesse a pratiche distorsive riferite ai farmaci, ad esempio, una quota rilevante potrebbe effettivamente essere destinata a vantaggio

¹ L'art. 38-bis, comma 2 del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, destina 1 milione di euro delle sanzioni affluite all'entrata al 15 maggio 2014, a copertura degli oneri per la semplificazione fiscale della cessione di crediti alle PA e l'art. 9, comma 21, lettera a), del DL 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, destina 5 milioni di euro delle sanzioni affluite all'entrata al 5 giugno 2014, a copertura degli oneri per i rimedi risarcitori dei pregiudizi subiti ingiustamente dai detenuti.



dei pazienti colpiti dalle patologie curabili con il farmaco oggetto dell'intesa distorsiva contestata dall'Antitrust e che sono stati danneggiati economicamente o nella stessa possibilità di curarsi dal conseguente livello elevato dei relativi prezzi) e altre destinazioni per progetti a favore dei consumatori che richiedono comunque l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie.

Sicurezza prodotti e Made in

In tema di sicurezza prodotti l'iniziativa del Ministero non è naturalmente limitata al finanziamento con fondi provenienti dalla sanzioni AGCM dei protocolli con il sistema camerale per il potenziamento delle attività territoriali di controllo, e neppure alle sole attività di sorveglianza del mercato per il rispetto delle norme nazionali vigenti. Anche in questo caso, infatti, appare di particolare rilievo l'attività normativa che si svolge a partire dall'Unione europea.

Il 13 febbraio 2013 la Commissione ha adottato congiuntamente due proposte regolamentari volte a rafforzare la vigilanza del mercato per tutti i prodotti non alimentari, compresi quelli importati da paesi terzi, e ad incrementare la sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico (cd. "Pacchetto Sicurezza e Vigilanza dei Prodotti"). I due regolamenti mirano a raggiungere una maggiore coerenza tra le norme che disciplinano l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti di consumo e sono finalizzati a migliorare il coordinamento del modo in cui le autorità eseguono i controlli sui prodotti e applicano le norme di sicurezza dei prodotti nell'Unione europea. In sintesi, le modifiche proposte alla vigente normativa possono così riassumersi:

- ▶ l'allineamento degli obblighi generali degli operatori economici per garantire la sicurezza di tutti i prodotti di consumo, con responsabilità più chiare per i fabbricanti, gli importatori e i distributori;
- ▶ strumenti più efficaci per far rispettare le prescrizioni di sicurezza e quelle con-

nesse ai prodotti e per intervenire contro i prodotti pericolosi e non conformi in tutti i settori grazie ad un'unica serie di norme di vigilanza del mercato coerenti;

- ▶ il miglioramento della tracciabilità dei prodotti di consumo lungo tutta la catena di fornitura, per dare una risposta rapida ed efficace ai problemi di sicurezza.

A questo fine, nell'attuale formulazione dello schema di regolamento è previsto che i fabbricanti e gli importatori si assicurano che sui prodotti vi sia un'indicazione del paese d'origine (cd. "Made in") o, qualora non sia possibile apporre tale indicazione sul prodotto a causa delle sue dimensioni o della sua natura, essa va apposta sull'imballo o su un documento che accompagna il prodotto. Tale informazione può aiutare le autorità di vigilanza del mercato a rintracciare il luogo effettivo di fabbricazione del prodotto e stabilire contatti con le autorità del paese d'origine, nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale in materia di sicurezza dei prodotti di consumo, al fine di realizzare opportune azioni di monitoraggio:

- ▶ l'istituzione di un sistema di vigilanza del mercato maggiormente cooperativo nell'Ue;
- ▶ procedure semplificate per la notifica dei prodotti pericolosi e sinergie tra il sistema di allarme rapido esistente (RAPEX) e il sistema di informazioni e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS).

Per quanto concerne l'aspetto specifico dell'indicazione di origine, tale previsione inserita all'articolo 7, con l'obiettivo di favorire la tracciabilità dei prodotti a fini di sicurezza, rende obbligatoria l'indicazione di origine su tutti i prodotti fabbricati o importati nella Ue.

Le norme concernenti l'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti (articolo 7), ovvero l'obbligo di "Made in", sono tuttavia diventate la principale questione irrisolta nel corso del negoziato in Consiglio. La

delegazione italiana ha sempre sostenuto tali disposizioni, sottolineandone il sostanziale valore aggiunto a tutela della sicurezza dei prodotti, in un sistema unitario di tutela del diritto alla sicurezza dei consumatori, lotta alla contraffazione e valorizzazione del patrimonio manifatturiero. Ne abbiamo richiamato l'importanza anche per il corretto funzionamento del mercato interno, dal momento che andrebbe a colmare un significativo vuoto legislativo a livello europeo integrando più obiettivi: migliorare la sicurezza dei prodotti attraverso una migliore tracciabilità dell'intera catena di valore, anche a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato; aumentare l'informazione e rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno; stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e i non europei; creare trasparenza circa l'origine dei prodotti secondo un unico standard in base al quale l'origine viene determinata. Il sostegno alle disposizioni sul "Made in" è stato assicurato anche dal **Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu)** con un proprio specifico parere formalizzato il 15 maggio 2013.

In Consiglio non è stato possibile raggiungere alcun accordo sulla questione, nonostante i ripetuti tentativi di compromesso per superare la contrapposizione dei due schieramenti opposti:

- ▶ Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Cipro e Malta sostengono le regole proposte dalla Commissione e non hanno mancato di lanciare segnali di apertura a discutere soluzioni di compromesso.
- ▶ Germania, Regno Unito, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Repubblica slovacca e Svezia mantengono una rigida opposizione sia sulle regole sia su ipotesi di compromesso.

Occorre evidenziare che gli Stati Membri

che si oppongono all'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti sono Paesi prevalentemente importatori (in particolare i Paesi anglo-scandinavi), cui si aggiunge la Germania, che è sì un Paese manifatturiero, ma per lo più "assemblatore" di lavorazioni e componentistica prodotta all'estero.

Per gli Stati membri manifatturieri, invece, che scontano la concorrenza sleale di alcuni operatori di Paesi terzi (specie Cina e Sud Est asiatico), l'indicazione del Paese di origine contribuirebbe a migliorare la tracciabilità del prodotto, rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno, favorire il contrasto alle false indicazioni di origine, rafforzare la competitività delle produzioni europee, stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei.

Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha votato in prima lettura la sua posizione sul testo della proposta, con cui ha approvato l'obbligo di "Made in" contenuto nell'articolo 7. Nonostante tale voto favorevole da parte di uno dei due co-legislatori, non è stato possibile superare la situazione di stallo in Consiglio.

La questione del "Made in" resta l'ostacolo principale per superare la prolungata situazione di stallo in Consiglio e proseguire il negoziato durante la Presidenza italiana. L'auspicio è che si possa, possibilmente nel corso del nostro semestre, raggiungere un'intesa al massimo livello politico con gli Stati Membri contrari al "Made in" (in primis la Germania) su possibili ipotesi di compromesso.

Il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni dei consumatori

Per quanto riguarda l'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata attivata una intensa attività di controllo sul possesso dei requisiti previsti dal nuovo regolamento.

In particolare, l'attività ha riguardato la ve-



rifica del numero degli iscritti che costituisce uno degli elementi più significativi, ma non il solo, introdotti per garantire che le associazioni iscritte nell'elenco Ministeriale siano effettivamente rappresentative. Su questa specifica azione di controllo si rinvia all'articolo di approfondimento contenuto in questo Quaderno.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Fra i primi adempimenti volti a garantire la continuità dell'attività del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), subito dopo il conferimento delle deleghe generali a Sottosegretari e Viceministri, il Ministro Federica Guidi ha provveduto innanzitutto a conferire stabilmente anche la **delega a presiedere il Consiglio stesso al Sottosegretario di Stato, Sen. Simona Vicari** e, in sua assenza, al Direttore generale della struttura competente.

Consolidare e rafforzare il ruolo del CNCU è al tempo stesso presupposto e conseguenza del processo di riqualificazione della rappresentatività delle associazioni dei consumatori. La credibilità del Consiglio, infatti, dipende dalla credibilità delle associazioni che lo compongono e, d'altra parte, il Consiglio, come sede istituzionale di elaborazione di posizioni unitarie e condivise fra le associazioni stesse, può contribuire in modo significativo all'efficacia dell'azione ed alla credibilità di tutte le associazioni che lo compongono.

È per questo motivo che, mentre con le rinnovate verifiche di rappresentatività si punta a porre un freno alla frammentazione del mondo associativo dei consumatori e ad aumentare la credibilità del consumismo italiano, nella riunione del 12 giugno scorso del Consiglio si è ritenuto opportuno avviare una campagna di sensibilizzazione di tutte le amministrazioni centrali dello



Stato, ma anche delle stesse strutture del Ministero dello Sviluppo Economico, rispetto all'**importanza del ruolo consultivo² del CNCU** ed alla possibilità/necessità di rivolgersi al Consiglio quanto meno ai fini dell'analisi e valutazione dell'impatto della regolazione (AIR)³ relativamente a tutti i provvedimenti normativi in corso di adozione che abbiano un potenziale impatto diretto o indiretto sui consumatori.

Richieste di parere o di osservazioni e valutazioni possono naturalmente essere rivolte al CNCU in quanto tale, trasmettendo con congruo anticipo la documentazione cui si riferisce la richiesta, affinché sia posta all'ordine del giorno della prima seduta utile (normalmente a cadenza mensile) in modo da avere un parere complessivo che possa rappresentare in termini unitari o articolati le posizioni espresse dall'intero Consiglio e, quindi, di tutte le diciannove associazioni dei consumatori e degli utenti attualmente ivi rappresentate, in quanto iscritte nell'elenco nazionale tenuto da questa Direzione.

Ove invece si voglia condurre il confronto con le associazioni dei consumatori nell'ambito di gruppi o tavoli di lavoro appositamente costituiti, ai medesimi fini può essere chiesta la designazione di rappresentanti del CNCU che partecipino ai relativi lavori, indicandone il numero massimo, in termini preferibilmente ampi considerata l'opportunità di rappresentare in modo adeguato il pluralismo associativo presente in Consiglio, benché comunque tutti i rappresentanti designati dal CNCU

in sedi esterne siano naturalmente incaricati di rappresentare la posizione del Consiglio e non delle singole associazioni di cui sono espressione.

Ma la riaffermazione del ruolo del Consiglio non può essere basata solo su procedure amministrative di verifica del ruolo delle associazioni ed appelli al riconoscimento esterno di tale ruolo.

Il ruolo deve essere concretamente esercitato con prese di posizione ed iniziative rilevanti ed adeguate. A questo riguardo, fra le prossime iniziative del CNCU, si evidenzia la **XIV Sessione programmatica CNCU - Regioni**, prevista a **Venezia, il 2 e 3 dicembre 2014**, sul tema generale "Europa, Mercato, Impresa: nuove frontiere per i consumatori", articolato, nelle tre mezze giornate di svolgimento del convegno, sui seguenti tre temi specifici: Made in/Contraffazione; Mercato Digitale; Tutela dei diritti dei passeggeri e dei turisti.

Il settore assicurativo e l'assicurazione RC auto

Nel settore assicurativo - così come evidenziato dal Ministro dello Sviluppo Economico **Federica Guidi** prima della pausa estiva, nel suo intervento all'assemblea annuale dell'ANIA, l'Associazione che raggruppa le imprese assicurative - rimangono esigenze fondamentali una allocazione delle risorse in maniera più efficiente e dinamica, un maggiore impegno nella lotta alle frodi e nuove partnership pubblico-privato, nonché iniziative adeguate in materia di RC auto in quanto i costi dei premi sono ormai inso-

² Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni) disciplina all'articolo 136 la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti - che è "composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro dello Sviluppo Economico) o da un suo delegato" - e ne fissa i compiti, prevedendo in particolare quello di "esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti".

³ I provvedimenti attuativi delle forme particolari di consultazione previste nell'ambito delle procedure di analisi dell'impatto della regolazione - da effettuare obbligatoriamente sulle proposte ed iniziative normative ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni -, prevedono che la relativa consultazione si svolga sia con i destinatari diretti degli effetti del provvedimento regolatorio che con i destinatari indiretti di tali effetti, o con le associazioni rappresentative dei destinatari medesimi. Considerato che molti atti normativi hanno come destinatari diretti o indiretti proprio i consumatori o gli utenti, il CNCU rappresenta la sede più idonea a garantire una consultazione organica ed unitaria con tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative sul piano nazionale.



stenibili per molte categorie di assicurati, soprattutto in alcune aree del Paese.

In tale contesto l'amministrazione sta procedendo innanzitutto all'attuazione delle numerose previsioni normative introdotte negli ultimi anni ed all'approfondimento delle possibili nuove ipotesi di intervento. Ad esempio è giunta ormai in fase avanzata la definizione dello schema di decreto recante **istituzione dell'archivio informatico integrato**, di cui all'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre-2012, n. 221. Di tale archivio dovrà avvalersi in particolare l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per favorire, con la diretta responsabilizzazione delle imprese, la **prevenzione ed il contrasto delle frodi** nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti.

A buon punto è anche la predisposizione dello schema di regolamento governativo recante l'**istituzione dell'Organismo per la gestione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012, a seguito di numerosi incontri fra gli uffici del Ministero ai diversi livelli e gli uffici dell'IVASS, e dei lavori del tavolo di consultazione con tutte le parti interessate.

Ancora qualche problema, invece, incontra l'adozione dello schema di regolamento ministeriale recante la **definizione del "contratto base"** di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto legge n. 179/2012: dopo che l'articolo 8 del decreto-legge 145/2013, che chiariva il ca-

rattere facoltativo dell'offerta della cosiddetta scatola nera, è stato stralciato da quel provvedimento, occorre individuare una nuova soluzione per riproporre il testo al Consiglio di Stato che aveva espresso a suo tempo un parere interlocutorio.

Fondamentale rimane comunque la valutazione dell'eventuale seguito da dare alle ipotesi di intervento normativo ora contenute nel disegno di legge AC 2126, con cui il precedente Governo ha ripresentato le **disposizioni finalizzate al contenimento dei costi RC auto** originariamente contenute all'articolo 8 del DL 145/2013, e stralciate in sede di conversione in legge, nonché allo schema di regolamento governativo di **definizione delle tabelle di risarcimento del danno biologico** ex art. 138 e art. 139 del Codice delle assicurazioni private, il cui testo è pronto da lungo tempo per l'esame definitivo del Consiglio dei Ministri, ma è rimasto a lungo subordinato alla conclusione di valutazioni politiche e approfondimenti parlamentari.

Strumenti di misura

Relativamente al processo di attuazione della normazione europea in materia di strumenti di misura, ai regolamenti già adottati per disciplinare l'esecuzione dei controlli successivi all'installazione e, da ultimo, al regolamento che introduce criteri di verifica omogenei per l'**esecuzione dei controlli successivi all'installazione sui contatori dell'acqua e di calore**⁴, nonché alle relative direttive ministeriali, ed in particolare alla più recente in materia di **dispositivi di conversione del volume** collegati a **misuratori del gas**⁵, si rinvia allo specifico articolo di commento contenuto in questo stesso Quaderno.

Tali interventi normativi ed amministrativi hanno l'obiettivo di uniformare le procedure tecniche da seguire nelle verifiche effet-

⁴ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2013, n. 155, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8 gennaio 2014, n. 5, e adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione, a sua volta, della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (MID)

⁵ Direttiva 12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014, n. 165.



Il Consiglio dei Ministri, mercoledì 23 luglio 2014, ha approvato infatti un'ulteriore provvedimento di modifica al vigente **regolamento per i marchi dei metalli preziosi**.

Le modifiche introducono nuove definizioni tecniche coerenti con le tecnologie di lavorazione dei metalli preziosi, chiariscono quali siano i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo delle leghe, introducono una ulteriore grandezza di minori dimensioni del marchio di identificazione da utilizzare solo nel caso di apposizione con la **tecnologia laser**, eliminano l'obbligo di munirsi del marchio di identificazione per tutti coloro che svolgono esclusivamente lavoro per conto terzi e regolano i prodotti costituiti da metalli comuni rivestiti con metallo prezioso.

Si tratta di interventi di chiarimento, semplificazione ed innovazione a vantaggio degli operatori interessati ed a tutela dei consumatori. Le modifiche consentono di apporre il marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso destinati ad essere esportati fuori dello Spazio Economico Europeo.

Mentre si è ancora in attesa della pubblicazione di tale regolamento recentemente adottato, è già in corso di predisposizione un ulteriore schema di regolamento governativo che modifica ancora una volta il DPR 150/2002 sulla disciplina dei metalli preziosi per adeguarlo allo sviluppo tecnologico e finalizzato, tra l'altro, ad introdurre gli ulteriori interventi di aggiornamento e manutenzione normativa necessari, in particolare, per semplificare gli adempimenti relativi all'**utilizzo del marchio facoltativo** anche ai fini dell'esportazione, nonché per la rivendita di oggetti usati acquisiti legittimamente da privati e privi di marchio, in quanto di produzione estera o risalente nel tempo, da parte di strutture come i **monti dei pegni** e simili.

Le manifestazioni a premio

Una disposizione in materia di **semplificazione delle attività promozionali** e di sconto, nell'ambito della disciplina delle

manifestazioni a premio, è stata introdotta all'articolo 22 bis del citato decreto legge n. 91/2014 (riprodotto nella sezione documentazione del presente Quaderno), secondo cui non costituiscono manifestazioni a premio e sono, quindi, esenti dalla relativa disciplina e dai conseguenti oneri ed adempimenti, *"le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta"*.

Si tratta di un'innovazione che non va solo a vantaggio delle imprese interessate, ma che favorisce la diffusione di iniziative promozionali basate su sconti effettivi e certi e non sulla promessa di premi aleatori, iniziative particolarmente importanti per promuovere i consumi in questa difficile congiuntura economica e per incrementare in qualche misura anche il potere di acquisto delle famiglie.

L'occasione di tale innovazione normativa può essere utilizzata per chiarire, in termini di semplificazione pro concorrenziale, l'interpretazione anche di altre norme vigenti in materia, superando vincoli non ricavabili dal testo letterale delle relative disposizioni e non proporzionali alle finalità di tutela dei consumatori e di contrasto di possibili elusioni della normativa in materia di lotto e lotterie che le norme in questione hanno l'obiettivo di garantire.

Potrebbe inoltre essere valutata l'**opportunità di riproporre altre modifiche delle disposizioni in materia di manifestazioni a premio**, da tempo allo studio, in particolare per gli aspetti sanzionatori, in attesa di una ormai indifferibile più complessiva revisione del DPR n. 430/2001 che regola la materia.

La legge annuale sulla concorrenza e le semplificazioni

Del disegno di legge annuale per la concorrenza si parla da anni, ma finora l'ini-



ziativa legislativa in questione non è mai stata adottata secondo la relativa previsione normativa⁶, anche se le relazioni annuali e le periodiche segnalazioni dell'AGCM sono state comunque utilizzate come stimolo e motivazione per l'adozione di numerose norme pro concorrenziali inserite nei diversi provvedimenti urgenti per lo sviluppo, nelle norme di semplificazione e nelle norme nazionali di attuazione della direttiva europea in materia di servizi nel mercato interno.

L'ultima recentissima segnalazione formulata a tal fine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è contenuta nel documento AS 1137 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 - trasmesso il 4 luglio 2014 ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Nella segnalazione, che rappresenta il contributo tecnico dell'Autorità ai soggetti istituzionali, Governo e Parlamento, chiamati a compiere le scelte di politica economica, nell'individuare le misure ritenute utili per il processo di rinnovamento dell'economia, si afferma innanzitutto che sulla semplificazione della regolazione e sulla liberalizzazione dei mercati negli ultimi anni molto è già stato fatto, ma molto resta ancora da fare.

Secondo l'Antitrust è imprescindibile realizzare in maniera compiuta le riforme strutturali dei mercati accelerando l'attuazione effettiva di quelle avviate: solo così sarà possibile eliminare gli ostacoli che limitano la concorrenza e la competitività del tessuto produttivo nazionale, superando

al contempo le strozzature infrastrutturali ancora esistenti.

Molteplici sono le aree nelle quali l'AGCM suggerisce di intervenire: dai settori dell'energia elettrica e del gas, alla distribuzione dei carburanti, dalle comunicazioni, ai settori bancario e assicurativo, alla sanità, alle poste, fino ai servizi professionali. Nelle proposte dell'Autorità trova spazio anche la revisione dei settori portuali e aeroportuali, nonché di quello della gestione dei rifiuti. L'Autorità rileva, inoltre, la necessità di intervenire nei servizi pubblici locali e nelle società pubbliche al fine di superare quel "capitalismo pubblico" che non consente di raggiungere adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi.

Sta ora al Ministero prima ed al Governo poi valutare l'effettiva possibilità di dare seguito alla segnalazione con lo specifico provvedimento normativo previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ovvero, comunque, valutare con attenzione tutte le proposte per farne oggetto di interventi in specifici provvedimenti legislativi.

Al fine di promuovere la concorrenza, oltre alle cosiddette liberalizzazioni sono fondamentali gli interventi di **semplificazione delle prescrizioni che regolano l'avvio e l'esercizio delle attività economiche**, per ridurre gli oneri a carico delle imprese e facilitare l'avvio di nuove iniziative economiche.

In tale ambito appare urgente verificare l'esistenza dei presupposti per riavviare l'iter di adozione del previsto regolamento governativo di delegificazione per la semplificazione delle procedure di accesso ed esercizio delle attività economiche con un maggior ricorso alla SCIA, ovvero indivi-

⁶ L'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede "l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori". La stessa disposizione precisa che "Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza".



duare altra sede normativa per riproporre semplificazioni e manutenzioni delle norme vigenti che garantiscano un'uniformità di applicazione a livello nazionale delle regole di accesso all'attività di impresa, oggi troppo spesso diverse da regione a regione. Da tempo sono definite a livello tecnico ipotesi di intervento per generalizzare il ricorso alla SCIA ai fini dell'avvio dell'attività di commercio su area pubblica (ferma restando, naturalmente, la necessità di acquisire la prescritta concessione amministrativa di posteggio, per svolgere tale attività in sede fissa, e la possibilità di vietare il commercio itinerante in determinate aree o strade, a tutela di valori storici, ambientali o di vivibilità delle città che possono giustificare tali limitazioni), per la razionalizzazione e riduzione delle incompatibilità per mediatori ed ausiliari del commercio, per l'ulteriore informatizzazione degli adempimenti societari, ecc.

L'attività in materia di semplificazione e standardizzazione degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento a quella relativa agli adempimenti attuativi dei regolamenti in materia di Sportello unico per le attività produttive (DPR 160 del 2010) e in materia di Agenzie per le imprese (DPR 159 del 2010), tenuto conto delle innovazioni recentemente disposte (si veda nella sezione documentale di questo stesso

Quaderno), richiede soprattutto indicazioni attuative e chiarimenti, oltre che nuovi interventi di manutenzione normativa basati sugli esiti di una nuova fase di monitoraggio da realizzare avvalendosi di Infocamere e con le opportune intese con il Dipartimento per la funzione pubblica, le Regioni e l'ANCI.

Sarebbe inoltre utile valutare quale seguito parlamentare è destinato ad avere il ddl di semplificazioni (AS 958) a suo tempo presentato dal precedente Governo, per recuperare eventualmente in altra sede alcune proposte tuttora valide quali, ad esempio, quelle di delega per la semplificazione e codificazione della normativa legislativa in materia di metrologia legale e della normativa in materia di borse merci. Nel frattempo, comunque, si sta procedendo ad altri specifici interventi settoriali di semplificazione.

Si fa riferimento, ad esempio, alle modifiche al **regolamento governativo relativo alla sicurezza degli ascensori**, di cui è stato recentemente approvato in sede di primo esame da parte del Consiglio dei Ministri uno schema di testo su cui avviare il prescritto iter ai fini della successiva approvazione definitiva. Con tale provvedimento, oltre a risolvere una procedura di infrazione per il rispetto delle vigenti norme europee relativamente agli ascensori in servizio pubblico, è infatti disposta la semplificazione delle procedure di installazione per gli ascensori che debbano necessariamente essere realizzati con motivate deroghe relativamente alla prescrizione di fossa e spazio in testata adeguati e, più in generale, per la semplificazione delle autorizzazioni agli organismi incaricati delle verifiche periodiche per la sicurezza degli ascensori.

Le Camere di commercio

Gli interventi del Governo stanno dando un forte impulso anche al processo di **riforma delle Camere di commercio**. Si tenga conto che il sistema Camerale interessa prioritariamente il mondo delle imprese (e non



solo per l'obiettivo di **riduzione degli oneri per il diritto annuale**, ma anche per i servizi che ne ricevono), ma interessa anche il mondo dei consumatori, considerati i compiti che le camere svolgono in materia di tutela del mercato, dai controlli in materia di strumenti di misura, a quelli in materia di sicurezza dei prodotti, a quelli in materia di manifestazioni a premio, e altri settori. Con l'articolo 28 del citato decreto-legge n. 91/2014 (vedi nella sezione documenti di questo stesso Quaderno) è stata disposta una progressiva riduzione del diritto annuale a carico delle imprese ed una revisione e razionalizzazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi prestati. Con l'articolo 9 del disegno di legge AS 1577, recante, "*Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*", si prevede una delega legislativa per il "*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio*" volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando a regime del tutto il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico delle competenze relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

La sfida per il sistema camerale è ora quella di dare attuazione alle norme già vigenti, anticipando anche gli effetti della delega legislativa in corso di esame parlamentare, mediante un processo di autoriforma e razionalizzazione del sistema che, riducendo il numero delle Camere di

commercio, delle loro società partecipate ed aziende, comprimendone i costi ed eliminando attività e spese superflue, salvaguardi e, per quanto possibile, potenzi invece le attività essenziali di servizio alle imprese e quelle a tutela del mercato e dei consumatori.

Nel medesimo contesto di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e di spending review, devono essere inquadrate le ipotesi di riordino e codificazione delle norme legislative in materia di borse merci, di cui si è già detto, e l'esigenza di procedere prima possibile alla **soppressione del Consorzio Infomercati** e al trasferimento delle relative funzioni alla società consortile Borsa Merci telematica italiana. Il commissariamento del Consorzio ha condotto, a partire dal 2012, alla drastica riduzione delle spese consortili e, con l'attività svolta anche nel 2013 con il coinvolgimento della società consortile Borsa merci telematica italiana (BMTI), al suo sostanziale risanamento, salvo il recupero ancora in corso dei crediti per contributi consortili. Ma è ora indispensabile consolidare tale situazione in un assetto stabile e razionale che eviti il riproporsi dei problemi connessi al perdurare di un organismo che ha perso da tempo la sua validità. Occorre pertanto individuare una sede legislativa di immediata approvazione della norma soppressiva in questione, con salvaguardia delle sole funzioni essenziali di coordinamento della rilevazione, informatizzazione e diffusione dell'informazione statistica sui prezzi all'ingrosso dei prodotti agroalimentari da attribuire, con evidente minore onere, ad altro soggetto già esistente ed operante nel medesimo settore, qual è BMTI.

I prezzi e l'informazione in materia di carburanti e di emissioni di CO2

Si è già detto della attuale situazione di stabilità dei prezzi collegata ad una situazione economica ai limiti della recessione, che fa rimpiangere agli economisti quel minimo di inflazione che costituisce un ele-



mento dinamico ritenuto indispensabile o insopprimibile in un quadro di normale sviluppo economico.

Si è detto pure che il problema in questo momento non è quello dei possibili aumenti dei prezzi, bensì quello del rilancio dei consumi e della ricostruzione del potere di acquisto delle famiglie, gravemente ridotto dalla compressione dei redditi e dal livello elevato della disoccupazione. Bene fanno quindi le associazioni dei consumatori ad evidenziare la necessità di interventi e risposte concrete a tale problema reale; meno bene quando lo fanno talora con dichiarazioni confuse che generano allarmi indistinti su presunti aumenti di prezzi, tariffe ed imposte, su cui non vi è certo in questo momento una prospettiva di rischio generalizzato, o si lasciano strumentalizzare in funzione di critiche a quel poco o tanto che comunque si è fatto nell'azione di governo proprio nella direzione di ricostruire un minimo di disponibilità economica per i consumatori in maggiore situazione di disagio.

In ragione di questa particolare situazione l'atteggiamento del Ministero (e del Garante per la sorveglianza dei prezzi), può apparire disattento alle dinamiche dei prezzi, ma non lo è. Ferma restando l'attività di monitoraggio ed attenta analisi della dinamica dei prezzi e delle tariffe, necessaria per cogliere e contrastare le speculazioni comunque possibili (e in tal caso ancora più gravi) anche in questa situazione di difficoltà economica generale, nonché per essere pronti ad evitare eventuali fiammate inflazionistiche quando finalmente la più volte preannunciata crescita economica arriverà, si è tuttavia evitato di enfatizzare singoli casi o momenti di aumento di prezzi (specie se "spiegabili" con le dinamiche internazionali dei prezzi delle specifiche materie prime o degli specifici prodotti finiti in questione e non evidenziati dinamiche speculative, quantomeno non ad un livello affrontabile in sede nazionale) e di ricorrere a troppo facili e generiche denunce e ad inutili richiami e sollecitazioni per riduzioni

di prezzi e tariffe a livelli sostenibili per l'attuale situazione di chi ha necessità di acquistare (senza peraltro tener conto della sostenibilità anche per chi produce). Non si può infatti generalizzare nei confronti della maggioranza delle imprese, che stanno subendo tutti i danni della crisi, critiche che potrebbero semmai essere rivolte solo a singole imprese di specifici settori che anche nella crisi hanno trovato il modo di proteggere al di là del giusto e del consentito i propri margini di guadagno.

L'attenzione è stata invece concentrata sul potenziamento degli strumenti di informazione del consumatore, che consente allo stesso di esercitare il proprio ruolo nel mercato in modo efficace e consapevole, conseguendo diretti risparmi per la propria economia domestica e favorendo nel contempo una sana concorrenza che può consentire risparmi all'intera collettività.

Significativa a tal fine è l'evoluzione realizzata nelle possibilità di consultazione dei prezzi dei carburanti offerte dal sistema **Osservaprezzi carburanti** in attuazione dell'art. 51 della L. 99/2009, e di cui si riferisce ampiamente nella sezione Prezzi di questo Quaderno.

Nella stessa logica di potenziamento dell'informazione al consumatore, tenendo conto in questo caso della necessità di favorire consapevolezza e responsabilità anche sulla qualità degli acquisti (e sui conseguenti costi di medio o lungo periodo), e non solo sul prezzo d'acquisto, va inquadrata la pubblicazione anche per il 2014, della nuova edizione della **Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture**, strumento di informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti.

Del contenuto e dell'utilità della Guida, prevista da una direttiva europea, ed approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, si riferisce in dettaglio in un apposito articolo nella sezione Mercato di questo Quaderno. ■





consumatori

PACCHETTI TURISTICI

La proposta Ue per tutelare i viaggiatori nelle vacanze “fai da te”

di Vincenzo Maria Di Maro

consumatori

Attivato il processo di revisione della Commissione Europea per il **settore viaggi a pacchetto** e servizi turistici collegati. Stare al passo con l'**innovazione del mercato turistico** per **inserire nuove tutele per i consumatori**: è questo l'obiettivo principale della proposta di Direttiva COM (2013) 512 del 9 luglio 2013 che riscrive le regole contenute nella vigente Direttiva 90/314/CEE del Consiglio (cd. Direttiva “Viaggi tutto compreso”).

Il turismo 2.0 e l'esigenza di rinnovare le norme

La proposta nasce dall'esigenza di modernizzare l'attuale direttiva 314 che essendo nata nel 1990 si riferisce ad un mercato turistico che dopo oltre un ventennio risulta profondamente cambiato, basti pensare che a quell'epoca non esisteva internet, mentre oggi gran parte della popolazione europea acquista i servizi turistici *online*.



La vendita nel mercato digitale

La crescita delle vendite *online* e la **liberalizzazione del settore del trasporto aereo** hanno cambiato il modo in cui i consumatori organizzano le loro vacanze. I **consumatori assumono un ruolo sempre più attivo** nell'adattare le loro vacanze alle loro necessità specifiche, in particolare utilizzando Internet per combinare servizi turistici, quali il volo, l'albergo o l'autonoleggio, anziché optare per pacchetti già pronti. È facile che questi casi sfuggano alle norme europee, lasciando i consumatori da soli di fronte a eventuali disagi e i professionisti confusi rispetto ai propri obblighi.

Modernizzare la tutela dei viaggiatori

Il principale obiettivo, dunque, della presente proposta di revisione è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno e raggiungere un **livello elevato di protezione dei consumatori** attraverso il riavvicinamento delle norme sui pacchetti e altre combinazioni di servizi turistici.

A che punto siamo?

La proposta così come approvata dal Parlamento europeo in prima lettura nella seduta plenaria del 13 marzo 2014, si compone di **29 articoli** e **2 allegati** (una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 90/314/CEE e gli articoli della proposta, e la scheda finanziaria).

Diritti di portata europea

Si caratterizza per un'**impostazione di massima armonizzazione**, a differenza della direttiva 90/314 che avendo una ar-



Segui su twitter #EU4Consumers
 Visita il sito youreurope.eu
 Non è mai troppo tardi
 per conoscere i tuoi diritti



monizzazione minima ha comportato una rilevante disparità tra le varie legislazioni che l'hanno recepita, con conseguenti ostacoli sia in termini di frammentazione giuridica che in termini di scambi transfrontalieri.

Per garantire un **approccio uniforme, nell'interesse dei consumatori europei** e, per ragioni di concorrenza, anche delle imprese europee, è stata inserita una disposizione esplicita, (ART.1-BIS), sul *"grado di armonizzazione"*, analoga all'articolo 4 della Direttiva sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE), secondo cui gli Stati membri non potranno mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti rispetto la di-

rettiva, salvo che per le parti espressamente previste dalla stessa. La proposta direttiva **"viaggi a pacchetto"** rientra in quel processo di revisione del diritto del consumo che la Commissione ha iniziato in questo ultimo decennio e che ha portato, prima all'adozione della direttiva 2008/122/CE sulla **multiproprietà**, e poi alla direttiva 2011/83/UE sui **diritti dei consumatori**.

L'introduzione del termine viaggiatore

Nell'ottica della tutela del consumatore, è indubbio che tale proposta di direttiva garantisca un maggiore livello di protezione per il consumatore che in questo settore viene sostituito con il termine "viaggia-



tore”, che si caratterizza per essere una definizione più ampia in quanto la relativa disciplina di tutela viene **estesa** anche a colui **che viaggia per scopi professionali** sempre nella misura in cui tali viaggi non siano organizzati nell’ambito di un contratto quadro stipulato con un professionista specializzato nell’organizzazione di viaggi di natura professionale (CFR. ARTICOLO 3, COMMA 6).

Rientrano così nel campo d’applicazione della direttiva **varie forme di pacchetti turistici online e servizi turistici collegati**. Non solo. Chiarisce e modernizza la portata della tutela dei viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi turistici per uno stesso viaggio o una stessa vacanza.

Il boom delle vacanze fai da te

Partendo dal presupposto che più della metà dei viaggiatori europei organizza *“in proprio”* le proprie vacanze, la predetta proposta di direttiva estende le tutele previste per i pacchetti turistici tradizionali

anche ai **pacchetti turistici** cd. **“dinamici”** (*dynamic packaging*) definiti anche *“servizi turistici combinati”* che si hanno quando il consumatore acquista tramite internet e autonomamente **servizi di viaggio diversi** (ad es. volo, hotel, noleggio auto, escursioni, ecc.) **offerti da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in partnership** tra di loro, e paga il tutto **con un’unica transazione**.

Chi è responsabile in caso di problemi?

Attualmente, la responsabilità in caso di mancato o inesatto adempimento dei singoli servizi (volo, hotel...) che compongono il pacchetto dinamico va individuata in capo al singolo fornitore (quindi, vettore aereo, albergatore,...) e non direttamente in capo all’organizzatore o al venditore come invece accade per i pacchetti turistici tradizionali. **Le nuove regole previste** dalla proposta di direttiva, invece, sostanzialmente **equiparano** le responsabilità del *“tradizionale”* **organizzatore** di un pacchetto a quelle del-



l'operatore che nel proprio *website* ospiti *links* che indirizzino il consumatore verso altri soggetti offerenti servizi diversi.

Migliori informazioni e parità di condizioni nel mercato transfrontaliero

La proposta intende assicurare che i viaggiatori siano meglio informati sui servizi che stanno acquistando e mette a loro disposizione rimedi più chiari nel caso sopraggiungano problemi.

Al contempo, riducendo la frammentazione giuridica e rafforzando il riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza, la proposta intende ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e diminuire i costi di conformità normativa per i professionisti che intendono operare oltre frontiera, assicurando parità di condizioni nel mercato del turismo.

I lavori sul testo della Direttiva

La proposta di Direttiva, elaborata e discussa durante la Presidenza lituana e greca, costituisce uno dei punti primari dell'Agenda dell'attuale semestre di Presidenza italiana del Consiglio della Unione Europea ed è ancora in *working progress*, presentando una serie di questioni aperte che necessitano di essere ulteriormente discusse.

Le questioni principali individuate riguardano:

a) Il livello di armonizzazione

Un certo numero di delegazioni ha richiesto chiarimenti e spiegazioni concernenti il livello di armonizzazione dal momento che

la direttiva vigente segue un approccio minimo in materia.

La Commissione (con l'appoggio di Belgio, Estonia e Ungheria) ha confermato che la nuova proposta mira a un'armonizzazione completa al fine di stabilire diritti uniformi per i consumatori e parità di condizioni per gli operatori economici. Alcune delegazioni (es. tedesca e portoghese) hanno espresso i loro dubbi circa l'approccio verso una piena armonizzazione che, a loro giudizio, potrebbe pregiudicare specifiche disposizioni nazionali esistenti nel sistema attuale, e, per certi aspetti, abbassare l'attuale livello di protezione dei consumatori.

Alcune delegazioni preferiscono un'armonizzazione minima (es.: Spagna), almeno per quanto riguarda alcune disposizioni, o una piena armonizzazione "mirata" (es.: Austria, Slovenia, Slovacchia, Lituania e Polonia), che si basi sul raffronto tra la direttiva esistente e la nuova proposta e ne valuti l'impatto sugli operatori interessati e sui consumatori. (ARTICOLO 1-BIS)

b) Il campo di applicazione e le definizioni

Le delegazioni hanno richiesto delle spiegazioni e dei chiarimenti approfonditi sugli articoli 2 e 3 della proposta. Sono state discusse le esclusioni di cui all'articolo 2 (2) al fine di ridurre e/o ampliare la portata del testo. Per quanto riguarda le definizioni (art. 3), sono stati discussi, in combinato disposto con l'articolo 2 (1), da un lato, i concetti di "servizio turistico", "pacchetto turistico", "servizio turistico assistito", dall'altro, i diversi ruoli svolti dal "professionista", l'"organizzatore" e il "venditore", nonché la que-

Cos'è un pacchetto turistico?

È la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se combinati da un unico professionista, acquistati presso un unico punto vendita, a prezzo forfettario e venduti sotto la denominazione di "pacchetto turistico". (ARTICOLO 3, COMMA 2)

Cosa sono i servizi turistici collegati?

È la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, sulla base di prenotazioni separate, mediante l'acquisto mirato di servizi turistici aggiuntivi presso un professionista diverso, attraverso processi collegati di prenotazione on-line, e che non costituiscono un pacchetto turistico. (ARTICOLO 3, COMMA 5)



COSA PREVEDE LA DIRETTIVA

Specifici obblighi di informazione precontrattuali

Per chi acquista **pacchetti turistici** sono previste specifiche e dettagliate informazioni precontrattuali che gli organizzatori e, se del caso, i venditori sono tenuti a fornire ai viaggiatori tali informazioni specifiche che si configurano come obblighi d'informazione aggiuntivi rispetto a quelli previsti da altre direttive o regolamenti applicabili. (CFR. ARTICOLO 4)

Per chi acquista **servizi turistici collegati**, per garantire alle parti certezza e trasparenza, i venditori che offrono tali servizi sono tenuti a spiegare ai viaggiatori in modo chiaro ed evidente che i pertinenti fornitori di servizi sono i soli responsabili dell'esecuzione delle prestazioni e che, in caso d'insolvenza dello stesso venditore o di uno qualunque dei fornitori, i viaggiatori non potranno beneficiare di alcuno dei diritti riconosciuti dalle norme dell'Unione agli acquirenti di pacchetti turistici, eccetto il diritto alla restituzione delle somme anticipate e, se del caso, il diritto al rimpatrio. (CFR. ARTICOLO 17)

Maggiore tutela in caso di modifiche del viaggio, riduzioni o aumenti del prezzo

In casi particolari, può essere necessario che l'organizzatore modifichi unilateralmente il contratto di viaggio a causa di una variazione o di un aumento dei prezzi da parte di un terzo. **Se dette modifiche riguardano caratteristiche sostanziali del viaggio** e comportano un cambiamento notevole dello stesso, **il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto** senza subire alcun pregiudizio economico.

In questo caso, **deve avere la possibilità di recedere dall'intero viaggio**, compresi i servizi accessori prenotati. Un aumento di prezzo può essere applicato soltanto in caso d'incremento superiore al 3%. **La riduzione di prezzo deve, invece, essere applicata in ogni caso a partire da una diminuzione del 3%**. In caso di riduzione del prezzo, l'organizzatore potrà addebitare fino a 10 euro a viaggiatore per le spese amministrative. Le variazioni di prezzo devono essere sempre motivate per iscritto. Quale conseguenza giuridica di un **aumento del prezzo superiore all'8% o di una sostanziale modifica del contratto**, oltre al diritto di recesso senza indennizzo al viaggiatore **deve essere offerta la possibilità di partecipare ad un viaggio alternativo di pari valore**.

Al viaggiatore spesso non serve il semplice diritto di recesso, se non ha la possibilità di prenotare un viaggio di pari valore con breve preavviso. Soprattutto nei periodi di alta stagione o per i gruppi (ristretti) o le famiglie si tratta di un aspetto di notevole rilevanza. **Il viaggiatore deve, quindi, avere la possibilità di scegliere tra tre opzioni:**

- 1 accettare il viaggio al prezzo maggiorato;
- 2 accettare un viaggio offerto in alternativa;
- 3 recedere dal contratto con diritto al rimborso immediato del prezzo già corrisposto, incluse tutte le spese accessorie sostenute.

Nel caso in cui il viaggiatore non risponda alla variazione del viaggio o all'aumento del prezzo superiore all'8% comunicati per iscritto, il viaggio viene considerato accettato al prezzo maggiorato. L'onere della prova dell'avvenuta comunicazione ricade sull'organizzatore. (CFR. ARTICOLI 8 E 9)

L'introduzione, sia pure come parte opzionale della proposta di Direttiva, di una Responsabilità solidale sia dell'organizzatore che del venditore per l'esecuzione del contratto

Il consumatore potrà presentare il **reclamo o la denuncia direttamente al venditore** (agente di viaggio) presso il quale ha acquistato la vacanza, anziché dover capire a chi presentare reclamo in caso di problemi con una parte del servizio turistico (ad esempio l'albergo o il volo).

I viaggiatori, dunque, dovranno essere **informati in un linguaggio semplice e comprensibile** (ART. 6) che **l'organizzatore e il venditore sono congiuntamente responsabili della corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto**. Tale disposizione, sia pure prevista come parte opzionale, è di notevole rilevanza, in quanto attualmente invece, a causa di divergenze tra le norme nazionali su chi sia la parte responsabile (l'organizzatore, il venditore o entrambi), l'organizzatore e il venditore si rinviano a vicenda il consumatore, non riconoscendo la propria responsabilità.

Di notevole portata è anche la previsione contenuta all'**art.11, c 5** secondo cui **nel caso** in cui **"inevitabili" e "impreviste"** circostanze, come **catastrofi naturali** o attacchi terroristici, rendano impossibile per il viaggiatore il ritorno a casa in tempo, **l'organizzatore deve provvedere a un alloggio a un livello equivalente alla sistemazione originariamente prenotata o in alternativa pagare per un soggiorno di massimo 5 notti al costo massimo di € 125 a notte**. (CFR. ARTICOLI 11 E 12)



Diritti di annullamento “rafforzati”

I viaggiatori potranno beneficiare di **una maggiore flessibilità** e recedere dal contratto prima della partenza pagando all'organizzatore un indennizzo ragionevole. Inoltre, potranno **recedere dal contratto gratuitamente** prima della partenza in caso di catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi simili nel paese di destinazione che possono pregiudicare la vacanza (ad esempio se il Ministero Affari Esteri sconsiglia di recarsi in quel Paese). (CFR. ARTICOLO 10)

Un punto di contatto unico in caso di problemi

I consumatori potranno presentare reclami o denunce direttamente al venditore (agente di viaggio) presso il quale hanno acquistato la vacanza. (CFR. ARTICOLO 13)

Protezione in caso d'insolvenza

La disciplina di protezione in caso di insolvenza prevista dagli artt. 15 e 16 della proposta di direttiva, sostituisce - attraverso la previsione di criteri più specifici sull'effettività e la portata degli obblighi di protezione - **l'obbligo generale in capo all'organizzatore e/o viaggiatore di disporre di mezzi per garantire il rimpatrio dei viaggiatori e il rimborso delle somme anticipate in caso d'insolvenza e/o fallimento**, previsto dall'art. 7 della Direttiva 90/314/ CEE, sulla quale è in corso nei confronti dell'Italia la Procedura d'infrazione n. 2012/ 4094 (già caso EU Pilot 1965/11/JUST) per cattivo recepimento dell'art. 7 della stessa.

Infatti, la legge italiana di recepimento non garantisce in modo adeguato la tutela conferita dalla direttiva ai consumatori in caso di insolvenza o di fallimento del *tour operator*, evidenziando:

- ▶ l'incapacità del Fondo nazionale di garanzia (di cui all'art. 51 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79) di soddisfare in modo puntuale ed efficace le istanze di rimborso presentate dai consumatori/turisti;
- ▶ i limiti stabiliti dall'art. 51, comma 1, del D.lgs. n.79/2011, riguardo l'ambito di applicazione del suddetto fondo nazionale di garanzia al rimpatrio dei consumatori/turisti che sono bloccati al di fuori dell'Italia, non coprendo, di conseguenza, il rimpatrio se il luogo di destinazione è situato nel territorio italiano.

Questa norma si pone così in contrasto con il citato art.7 della direttiva, il quale riguarda la generalità dei servizi *tutto compreso* e non limita la garanzia del rimpatrio ai servizi *tutto compreso* aventi destinazioni al di fuori del paese di residenza del consumatore/turista. Per agevolare l'attività transfrontaliera l'articolo 16, paragrafo 1, prevede espressamente il **riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza secondo la legge dello Stato membro in cui è stabilito l'organizzatore o il venditore**. Lo stesso articolo obbliga gli Stati membri a designare dei punti di contatto centrali per garantire la cooperazione amministrativa. (CFR. ARTICOLI 15 E 16)

stione della responsabilità solidale. È stata anche confrontata la definizione di “viaggiatore” con i concetti di “passeggeri” e “consumatori” che, pur non definiti nel testo, sono utilizzati nella proposta. (ARTICOLI 2 E 3)

c) La protezione in caso di insolvenza

Anche su questo punto sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e spiegazioni. In particolare, sono stati espressi dubbi circa la portata della protezione in caso di insolvenza così come proposta in quanto ritenuta troppo ampia per quanto riguarda sia i prodotti considerati (“pacchetto turistico” e “servizi turistici assistiti”) sia il concetto di respon-

sabilità, tanto più che molti professionisti (commercianti, organizzatori, rivenditori, fornitori terzi) potrebbero essere coinvolti. È stato inoltre discusso del buon funzionamento del sistema di protezione in caso di insolvenza così come proposto e che si fonda sul reciproco riconoscimento dei sistemi nazionali in materia di insolvenza. In tale contesto, sono state espresse preoccupazioni circa un potenziale vuoto legislativo nella copertura delle disposizioni di protezione in caso di insolvenza dal momento che non si applicano agli organizzatori che operano al di fuori dello Spazio Economico Europeo. (ARTICOLI 15 E 16) ■



L'EUROPA DEI DIRITTI

Campagna di sensibilizzazione ai diritti dei consumatori dell'unione europea

di Francesco Piccarreta

consumatori

Nel marzo 2014 la Commissione europea ha lanciato una **campagna sui diritti dei consumatori - Consumer Rights Awareness Campaign** - che informa i cittadini sui loro diritti nell'ambito della normativa UE e su dove ottenere consulenza e aiuto in caso di domande o problemi. La campagna è rivolta in particolare

ai consumatori di 8 paesi: Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna.

La nuova tutela dei consumatori

La nuova **direttiva UE sui diritti dei consumatori**, (vedi l'articolo del numero di dicembre 2013 di questa rivista) oramai in vigore, ne potenzia ovunque i diritti per qualunque acquisto essi facciano, sia online sia in un negozio. Anche le imprese potranno beneficiare di queste nuove norme che creano condizioni di parità e rendono meno oneroso offrire prodotti e servizi in un contesto transfrontaliero.

Cosa cambia?

La nuova normativa garantisce, ad esempio, che i consumatori abbiano diritto in tutta l'UE a 14 giorni di tempo - rispetto a 7 fino a ieri - per cambiare idea o recedere da qualsiasi acquisto effettuato online o al di fuori di locali commerciali (quando il venditore si reca al domicilio del consumatore). Le nuove norme ribadiscono il divieto di applicare sovrattasse per l'utilizzo di carte di credito e servizi di assistenza telefonica, e il ricorso a caselle preselezionate sui siti web per caricare dei pagamenti supplementari (ad esempio al momento dell'acquisto online di biglietti aerei).

Fai valere i tuoi diritti di consumatore

GUASTO?

Hai il diritto di far riparare o sostituire i prodotti difettosi

> Per saperne di più visita il sito youreurope.eu
> [#EU4Consumers](https://twitter.com/EU4Consumers)

In collaborazione con la  Commissione europea



A set of icons to illustrate the relevant information categories



Provider



Trader name



Functionality

Language	Internet connection
Duration	Geographical restrictions
File type	Updates
Size	Tracking
Access type	Resolution
Access conditions	



Interoperability



Hardware and Software

€ Price



Price



Optional costs



Contract



Contract duration



Termination



Right of withdrawal

Il documento guida della Commissione europea

Per garantire che queste nuove norme siano applicate in modo uniforme in tutta l'UE, consentendo al consumatore di beneficiarne indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova, la Commissione europea ha inoltre elaborato un **documento di orientamento (Guida)** per le Autorità nazionali che comprende un **modulo facoltativo da riportare sui prodotti digitali contenente informazioni essenziali per i consumatori**.

Diritti di portata europea

La nuova direttiva sui diritti dei consumatori armonizza diversi aspetti importanti delle normative nazionali a loro tutela, ad esempio

le informazioni da fornire al consumatore prima dell'acquisto di beni e servizi e il diritto di annullare gli acquisti online.

Una maggiore armonizzazione significa che, da oggi, i consumatori possono contare sugli stessi diritti in tutta l'Ue, a prescindere dal luogo in cui si è svolto l'acquisto.

Significa inoltre norme più semplici e più prevedibili per i commercianti, che disporranno d'ora in poi di maggiori incentivi per espandere le loro attività a livello transfrontaliero. In base alla nuova normativa UE oggi i consumatori dell'Unione possono contare su:

- ▶ maggiore trasparenza dei prezzi
- ▶ eliminazione delle sovrattasse ingiustificate per l'uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica



Commissione europea



**DEVI RESTITUIRE
UN ACQUISTO
EFFETTUATO ONLINE?**

**FAI VALERE
I TUOI DIRITTI.**



«Ciao, mi chiamo Maria. Faccio sempre i miei acquisti online. Spesso sono più convenienti, c'è più scelta e trovo comodo il servizio di consegna a domicilio.»

53%

Consumatori che effettuano acquisti online.

112 miliardi di EUR

Importo totale speso dai consumatori online nel 2012.

Prodotti acquistati online dai consumatori



32% Viaggi e soluzioni per le vacanze



32% Abbigliamento e articoli sportivi



23% Libri, riviste e materiali e-learning



«Poco tempo fa ho acquistato online una giacca. Quando l'ho ricevuta a casa, mi sono resa conto che il colore era diverso da come lo immaginavo.»



«Temevo di non poterla restituire.»

15%

Consumatori che non effettuano acquisti online perché:

- Temono che la merce non arrivi in buone condizioni.
- Pensano di non poterla restituire facilmente.
- Non sanno di essere tutelati in caso di problemi.



«Poi ho scoperto che avevo 14 giorni di tempo per restituire l'acquisto, senza altre condizioni!»

31%

Consumatori non a conoscenza del fatto che è possibile restituire la merce acquistata online e ottenere un rimborso completo.

Nota: nella maggior parte dei casi le spese di spedizione della merce resa sono a carico del consumatore.

CONOSCERE I TUOI DIRITTI

A partire dal 13 giugno 2014, ogni consumatore ha 14 giorni di tempo per restituire la merce acquistata online, senza dover fornire alcuna spiegazione, in qualsiasi paese UE.

Per saperne di più visita il sito youreurope.eu

Fai valere i tuoi diritti

#EU4Consumers



Fonte: Flash Eurobarometro 350. Attaccamento dei consumatori nei confronti del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori (2013).
Previsioni di crescita delle vendite dei prodotti al dettaglio dal 2012 al 2017.
Speciale Eurobarometro 342. Conferimento di responsabilità ai consumatori (2011).
Comunicato stampa di Eurostat, 15 ottobre 2013.



- ▶ divieto di caselle pre-selezionate su internet, ad esempio quando si acquistano biglietti aerei
- ▶ prolungamento del periodo di ripensamento, da 7 giorni a 14 giorni, ovunque nell'Unione europea
- ▶ diritti di rimborso più solidi, entro 14 giorni dall'annullamento dell'acquisto da parte del consumatore
- ▶ norme che vietano le trappole online, quali offerte internet a titolo apparentemente gratuito ma in realtà a pagamento (per esempio oroscopi o ricette)
- ▶ migliore protezione in relazione ai contenuti digitali, in particolare riguardo alle informazioni su software e hardware utilizzati dai prodotti.

Fai valere i tuoi diritti di consumatore

Hai il diritto di sottoscrivere
contratti senza clausole inique

> Per saperne di più visita il sito youreurope.eu
> #EU4Consumers

In collaborazione con la Commissione europea

La Campagna di comunicazione

“Aumentare la consapevolezza attraverso una campagna sui diritti dei consumatori” per far sì che la legislazione sui diritti dei consumatori dia tutti i suoi benefici, i consumatori devono sapere quali sono i loro diritti e saperli mettere in pratica. Nella primavera del 2014, la Commissione europea ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione a livello europeo per incoraggiare i consumatori a

conoscere meglio i loro diritti ed esercitarli. La campagna di sensibilizzazione dei consumatori ha coinvolto otto paesi target in cui la consapevolezza dei diritti dei consumatori è più bassa secondo la 9ª edizione del Quadro di valutazione del consumatore (Consumer Scoreboard) e cioè: Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna, ed una campagna specifica per il nuovo Stato membro dell'Unione europea, la Croazia.

Per conoscere la campagna e guardare il materiale video, posters, infographics, flyer visita le pagine web dedicate:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/consumer_rights_awareness_campaign/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/140317_en.htm



Commissione europea

**PROBLEMI CON UN COMMERCIANTE ESTERO?****FAI VALERE I TUOI DIRITTI.**

«Ciao, mi chiamo Anna. Le fotocamere digitali sono più convenienti in Germania che in Belgio, dove vivo, quindi ho deciso di ordinare la mia fotocamera dalla Germania. Dopo la consegna, mi sono resa conto che era rotta.»

1 su 8

acquirenti online nel 2013 hanno acquistato un articolo tramite un sito Web con sede in un altro paese UE.



«Il commerciante si è rifiutato di assumersi la responsabilità dei danni causati dal trasporto. I problemi di comunicazione in una lingua diversa hanno reso ancora più difficile trovare un accordo.»

20%

dei reclami ricevuti dai Centri europei per i consumatori riguardano prodotti danneggiati o servizi inadeguati.



«Ho provato un senso di frustrazione e impotenza. Un amico mi ha suggerito di inviare un reclamo, perché è responsabilità del commerciante assicurarsi che la merce giunga integra alla consegna, ma non sapevo a chi rivolgermi.»

22%

dei consumatori sono a conoscenza dell'esistenza dei Centri europei per i consumatori.



«Poi ho scoperto l'esistenza del Centro europeo per i consumatori! Il centro ha contattato il commerciante da parte mia e ho ricevuto una nuova fotocamera.»

32 000

reclami sono stati gestiti dai Centri europei per i consumatori nel 2013.

Centri europei per i consumatori: suggerimenti e assistenza gratuiti per i consumatori per risolvere controversie relative ad acquisti in altri paesi dell'Unione europea, in Norvegia o in Islanda.

SCOPRI I TUOI DIRITTI

Il consumatore ha diritto a essere assistito dal Centro europeo per i consumatori gratuitamente, in caso di controversie con un commerciante estero.

SERVE AIUTO?

Per saperne di più visita youreurope.eu

Fai valere i tuoi diritti

#EU4Consumers

Fonte:

Eurostat
Flash Eurobarometro 308. Attteggiamento dei consumatori nei confronti del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori (2013)
Rapporti annuali dei Centri europei per i consumatori



**Fai valere
i tuoi diritti
di consumatore**

Hai diritto a una pubblicità veritiera

> Per saperne di più visita il sito youeurope.eu
> #EU4Consumers

In collaborazione con la  Commissione europea

15 diritti chiave dei consumatori

La campagna di sensibilizzazione si propone di informare i cittadini sui diritti fondamentali dei consumatori, quali:

- ▶ il diritto a un'informazione corretta e trasparente sui prodotti che acquistano e l'indirizzo giusto a cui rivolgersi in caso di reclami dei consumatori;
- ▶ il diritto di avere prodotti difettosi riparati o sostituiti;
- ▶ il diritto ad avere contratti privi di clausole abusive;

- ▶ il diritto di restituire i prodotti entro due settimane;
- ▶ il diritto ad essere assistito dai centri europei per i consumatori gratuitamente in caso di controversie con un commerciante estero.

Il commissario Mimica ha lanciato una serie di "missioni di consumo" in alcuni di questi Stati membri, con un calendario di giornate sui consumatori.

L'appuntamento in Italia ha visto impegnati l'Antitrust e il Ministero dello Sviluppo Economico in una due giorni con i maggiori esperti europei del settore ospitati presso la sede dell'Autorità stessa, in occasione dell'apertura del semestre europeo.

Inaugurata dal Presidente della Commissione europea per la politica dei consumatori Neven Mimica che ne ha illustrato la prospettiva europea, la sessione ha dato voce alle suggestioni

e agli spunti rilevanti che si sono poi susseguiti nella tavola rotonda alla presenza di importanti e competenti ruoli nel settore.

Tra i temi discussi il Regolamento Consumer Protection Cooperation (2004/2006/CE) sulla cooperazione amministrativa per la protezione e la tutela dei consumatori per valutarne le possibilità e prospettive. Per passare poi alle sfide dell'e-commerce e anche alla legislazione sui diritti dei consumatori. ■

Per conoscere la campagna e guardare il materiale video, posters, infographics, flyer visita le pagine web dedicate:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/consumer_rights_awareness_campaign/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/140317_en.htm



Commissione europea



PUBBLICITÀ INGANNEVOLE?

FAI VALERE I TUOI DIRITTI.



«Buongiorno, sono Roberto. Ho visto recentemente un'offerta molto conveniente relativa a un volo pubblicizzato on line, ma al momento della prenotazione sono stati improvvisamente addebitate tasse aeroportuali, commissioni di prenotazione e spese relative alla carta di credito che hanno quasi raddoppiato il prezzo.»

44%

Il 44% dei consumatori non sa che le pubblicità di biglietti aerei devono dichiarare l'importo totale, comprensivo di eventuali imposte, commissioni e oneri.



«La pubblicità mostrava anche posti spaziosi e un buon servizio di bordo, ma in realtà il viaggio si è rivelato scomodo e non mi è stato offerto neppure un bicchiere d'acqua. Se lo avessi saputo, mi sarei rivolto a un'altra compagnia.»

44%

Il 44% dei consumatori si è imbattuto negli ultimi 12 mesi in pubblicità ingannevoli o fuorvianti.



«La rabbia era tanta. Era mia intenzione presentare un reclamo, ma non sapevo a chi rivolgermi. Ho cercato in rete e ho contattato un'associazione di consumatori per chiedere consigli.»

23%

Il 23% di essi ha effettuato un acquisto sulla base di tali affermazioni.



«Grazie all'aiuto dell'associazione, ho presentato un reclamo e la pubblicità è stata rimossa dal sito Web della compagnia.»

12%

Il 12% ha contattato un'associazione di consumatori per chiedere informazioni circa i propri diritti.

CONOSCERE I TUOI DIRITTI

Esigi il rispetto del tuo diritto a una pubblicità veritiera. Contatta le autorità locali competenti, se ti capita di vedere una pubblicità ingannevole o fraudolenta.

Per saperne di più visita il sito youreurope.eu

Fai valere i tuoi diritti

#EU4Consumers



Fonte: Flash Eurobarometro 358, Attaggiamento dei consumatori nei confronti del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori (2013) Specialia Eurobarometro 342, Consumer empowerment (Conferimento di responsabilità ai consumatori) (2011)



10 NOVITÀ PRINCIPALI DELLA NUOVA NORMATIVA UE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

1) La proposta eliminerà spese e costi nascosti su internet

I consumatori saranno protetti dalle "trappole dei costi" su internet, incluse le situazioni in cui i truffatori si fanno pagare con l'inganno per servizi cosiddetti "gratuiti", quali oroscopi o ricette. Da adesso in poi, i consumatori dovranno confermare esplicitamente di aver capito che il servizio è a pagamento.

2) Maggiore trasparenza dei prezzi

I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l'ordine.

3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web

Quando si fanno acquisti online, ad esempio per un biglietto aereo, è possibile che vengano offerte opzioni supplementari, quali assicurazioni viaggio o noleggi auto. Questi servizi supplementari possono essere offerti mediante le cosiddette "caselle preselezionate". Attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari. Con la nuova direttiva, le caselle preselezionate saranno vietate in tutta l'Unione europea.

4) 14 giorni per cambiare idea su un acquisto

Il periodo durante il quale i consumatori possono recedere dal contratto di acquisto è portato a 14 giorni di calendario (rispetto ai sette finora prescritti dalla normativa dell'UE). I consumatori possono restituire le merci per qualunque ragione, se cambiano idea.

- Un'ulteriore protezione dalla carenza di informazioni: qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa a un anno.
- I consumatori saranno tutelati e beneficeranno del diritto di recesso anche in caso di visite effettuate su richiesta, vale a dire quando il commerciante ha precedentemente chiamato il consumatore sollecitando con insistenza una visita. Inoltre, non sarà più necessario operare una distinzione tra visite effettuate su richiesta e visite non richieste; sarà così evitata l'elusione delle norme.
- Il diritto di recesso è esteso alle aste online, come eBay, benché le merci acquistate tramite asta possano essere restituite solo se acquistate da un venditore professionista.
- Il periodo di recesso decorrerà dal momento in cui il consumatore riceve le merci e non, come prima, dal momento della conclusione del contratto. Le norme si applicano a vendite via internet, per telefono e per corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori di punti vendita, ad esempio al domicilio del consumatore, per strada, in un "party Tupperware" o durante una gita organizzata dal commerciante.

5) Maggiori diritti di rimborso

I commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto acquistato entro 14 giorni dal recesso. Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. In generale, il commerciante assume su di sé il rischio di eventuali danni alle merci che si verificano durante il trasporto fino al momento in cui l'acquirente ne prende possesso.

6) Introduzione di un modulo di recesso standard per l'intera UE

I consumatori disporranno di un modulo di recesso standard che potranno usare (senza essere obbligati a farlo) se, avendo cambiato idea, desiderano recedere da un contratto concluso a distanza o a domicilio. Ciò renderà più facile e rapido il recesso se il contratto è stato concluso nell'UE.

7) Eliminazione di sovrattasse per l'uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica

I commercianti non potranno più addebitare ai consumatori costi supplementari per i paga-

menti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I commercianti che mettono a disposizione linee telefoniche di assistenza, su cui i clienti possono contattarli relativamente al contratto, non potranno addebitare più dei normali costi telefonici per le telefonate effettuate.

8) Informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci

Se i commercianti intendono far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, essi devono informarne chiaramente e preventivamente i consumatori, altrimenti tali costi rimarranno a loro carico. Prima della vendita, il commerciante deve fornire almeno una chiara stima dei costi massimi di resa di merci ingombranti, ad esempio un divano, acquistate via internet o per corrispondenza, così che il consumatore possa decidere in modo informato da chi acquistare.

9) Tutela rafforzata dei consumatori riguardo ai prodotti digitali

Anche le informazioni sui contenuti digitali devono essere più chiare, comprese quelle relative alla compatibilità con hardware e software e all'applicazione di eventuali sistemi tecnici di protezione - che ad esempio limitino il diritto del consumatore di fare copie del contenuto. I consumatori avranno il diritto di recedere dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di musica o di video, ma solo fino a quando ha inizio l'effettivo processo di download.

10) Introduzione di norme comuni per le imprese, che renderanno più agevoli gli scambi in tutta Europa

Tra queste figurano:

- un unico gruppo di norme fondamentali per i contratti a distanza (vendite per telefono, per corrispondenza o via internet) e per i contratti conclusi al di fuori dei punti vendita (vendite concluse fuori dai locali della società, ad esempio per strada o a domicilio) nell'Unione europea, che creino eque condizioni di concorrenza e riducano i costi delle operazioni per i commercianti transfrontalieri, specialmente nel caso delle vendite via internet;
 - moduli standard che faciliteranno l'attività delle imprese: un modulo da compilare contenente le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso;
- norme specifiche previste per le piccole imprese e le imprese artigiane, ad esempio per gli idraulici. Non vi sarà diritto di recesso nel caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione. Gli Stati membri potranno anche decidere di esentare da alcuni obblighi di informazione i commercianti a cui i consumatori chiedono di effettuare a domicilio lavori di riparazione o di manutenzione di un valore inferiore a 200 €.

**Rispetta
i diritti dei consumatori**

RESTITUITO 45

PROBLEMA RISOLTO 25

I tuoi clienti torneranno da te

> Per saperne di più visita il sito youreurope.eu
> #EU4Consumers

In collaborazione con la  Commissione europea



Commissione europea



PREVEDI DI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI CONSUMO?

SCOPRI I TUOI DIRITTI.



«Salve, mi chiamo Cristina. Non leggo mai le clausole di un contratto prima di firmarlo. Sono troppo lunghe e complicate e comunque non potrei fare nulla per modificarle.»

Il 60%

dei consumatori legge i contratti solo in parte o non li legge affatto prima di firmarli.



«Ultimamente ho ricevuto un'offerta molto conveniente da un fornitore di energia elettrica. All'inizio la tariffa era molto bassa, ma nel giro di un anno è aumentata ed è diventata più alta di quella che pagavo al mio vecchio fornitore. Quando ho reclamato, mi hanno fatto rilevare che una clausola contrattuale stabiliva che potevano decidere unilateralmente di aumentare la tariffa senza dovermi informare.»

L'85%

dei consumatori pensa che sia importante poter scegliere tra più fornitori di energia elettrica e gas.



«Mi è sembrato davvero ingiusto, ma non conoscevo i miei diritti.»

Il 29%

del consumo energetico dell'Unione europea è assorbito dalle famiglie.

Il 36%

dei consumatori conosce poco o non conosce affatto la normativa UE a tutela dei consumatori.



«Ho cercato informazioni online (su youreurope.eu) e ho scoperto che la clausola era illegale.»

Quando una clausola è abusiva? Quando esiste uno squilibrio tra i diritti dei consumatori e i diritti degli operatori commerciali tale da determinare una **posizione di notevole svantaggio per i consumatori**.

SCOPRI I TUOI DIRITTI

Hai diritto a condizioni contrattuali eque.

Se il contratto che hai sottoscritto contiene clausole abusive, non sei vincolato a tali clausole. Se il contratto non può essere eseguito senza le clausole abusive, non sei vincolato all'intero contratto.

Per saperne di più visita youreurope.eu

Fai valere i tuoi diritti

#EU4Consumers



Speciale Eurobarometro 342, Consumer empowerment (2013)
Eurobarometro Flash 206, Aggiornamento verso le problematiche relative alla politica energetica UE (2012)
EUROSTAT, Bilancio energetico annuale, Famiglie, ena, Consumo energetico finale (FES) (2011)
Eurobarometro Flash 356, Aggiornamento dei consumatori nei confronti del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori (2013)
sito web DG JUSTICE, Contratti con clausole abusive



BENI DIFETTOSI?

FAI VALERE
I TUOI DIRITTI.



«Buongiorno, sono Tomasz, dalla Polonia. Cinque mesi fa ho acquistato una lavatrice nuova da un commerciante lituano.»

56%

è la percentuale di PIL dell'UE generata dai consumi delle famiglie.



«Ora la mia lavatrice non funziona più.»

15%



sono i consumatori che riferiscono di avere riscontrato un problema, la cui risoluzione richiede la riparazione di un prodotto acquistato negli ultimi due anni.



«Ho contattato il commerciante, il quale mi ha detto che la garanzia è valida solo in Lituania e quindi non può aiutarmi.»

39%



è la percentuale di consumatori che non sa di avere il diritto riconosciuto per legge a una garanzia gratuita del rivenditore di almeno due anni per la riparazione o sostituzione a titolo gratuito dei beni difettosi. Questa garanzia è valida in tutta l'UE.



«Mi sono rivolto al Centro europeo per i consumatori locale che ha contattato il rivenditore. Con il suo aiuto e grazie alle leggi dell'Unione esistenti, ho ottenuto la sostituzione della lavatrice.»

61%



è la percentuale di rivenditori che ignora di dover provvedere alla riparazione o sostituzione gratuita per almeno 2 anni dall'acquisto (in caso di beni difettosi già al momento della consegna).

SCOPRI I TUOI DIRITTI

Hai il diritto alla riparazione o sostituzione dei beni difettosi entro due anni dall'acquisto in tutta l'UE. Potresti essere titolare di altri diritti, a seconda delle leggi del tuo paese.

Per saperne di più visita youreurope.eu

Fai valere i tuoi diritti

#EU4Consumers

GUASTO?



Fonte: Eurostat, Final consumption aggregates - Current prices (Dati aggregati definitivi sui consumi, Prezzi correnti)
Eurostat, Consumers in Europe (I consumatori in Europa) (2009)
Eurobarometro Flash 358, Atteggiamento dei consumatori nei confronti del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori (2013)
Eurobarometro Flash 359, Atteggiamento dei dettaglianti nei confronti del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori (2013)

INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Assistere, informare e formare: i nuovi progetti delle associazioni del CNCU

di Rachela Vescio

consumatori

Continua la linea di attività avviata nel 2003, quando per la prima volta è stata attivata la misura che ha agevolato iniziative a vantaggio dei consumatori realizzate dalle associazioni nazionali di consumatori iscritte nell'elenco previsto dal Codice del consumo (CFR. ART. 137 - D.LGS. N. 206/2005).

Un servizio a favore dei consumatori

Si tratta dello strumento disposto dall'art. 148 della legge 388 del 2000 che ha previsto che le sanzioni comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siano destinate al finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori.

Lo stanziamento 2013

Nel 2013 è stato destinato l'importo complessivo € 4.500.000,00 al finanziamento

di interventi la cui realizzazione è affidata a gruppi di associazioni nazionali (CFR. ART. 4 DEL D.M. 21 MARZO 2013, ATTUATO DAL D.D. 25 GIUGNO 2013).

I Progetti per i consumatori

Gli interventi previsti sono diretti a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti oltre che dal Codice del consumo anche dalle altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei consumatori.

Le attività realizzabili devono riguardare: assistenza, consulenza, formazione e informazione dirette a facilitare e rafforzare l'esercizio da parte dei consumatori e degli utenti dei propri diritti fondamentali, come riconosciuti dall'articolo 2 del Codice del consumo.



Le attività possono essere realizzate con diverse modalità, come:

Attività di front desk

Rientra in questa azione l'attivazione di nuovi sportelli delle associazioni, anche con procedure on line, call center e numeri verdi. Il potenziamento e l'adeguamento di sportelli già esistenti dedicati a tali attività, assicurando una adeguata informazione sull'apertura al pubblico. Il servizio deve essere gratuito per il consumatore e la rete di sportelli fisici o online deve garantire un'adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;



Iniziative di comunicazione e informazione

L'attività prevede la realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo cartaceo o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su siti internet esistenti o da realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing list di posta elettronica o tecniche di direct marketing;

Attività di formazione

È prevista anche l'organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovranazionale;

I progetti 2013-2015

A fronte del D.D. 25 giugno 2013, quattro gruppi di associazioni nazionali hanno pre-

sentato altrettanti progetti, aventi ad oggetto le tematiche contemplate da realizzarsi secondo le modalità disciplinate nel decreto stesso.

Le iniziative che si stanno realizzando grazie a questa misura agevolativa sono:

CHECK UP DIRITTI, INFORMARSI SEMPLICE, RECLAMARE FACILE

DI ALTROCONSUMO (CAPOFILA) ACU CODICI LA CASA DEL CONSUMATORE LEGA CONSUMATORI



Il progetto ha l'obiettivo di facilitare l'accesso e la pratica dei diritti dei consumatori in modo semplice, anche attraverso l'alfabe-



tizzazione digitale. Un'educazione al consumo sia sui contenuti sia sulla tecnologia digitale come strumento per esercitare i nostri diritti.

Le informazioni e la consulenza saranno fruibili attraverso siti web, numeri verdi, sportelli delle associazioni, pubblicazioni e l'organizzazione sul territorio nazionale di incontri e convegni aperti al pubblico. Ma anche attraverso le app e i servizi online approcciando un modo di comunicare sul territorio con i cittadini non convenzionale, con forme di intrattenimento anche teatrale, per raggiungere ed attrarre i diversi target della popolazione organizzando gli incontri nei luoghi di aggregazione più adatti.

Ad esempio presidi di informazione presso le Poste, incontri accompagnati da momenti di intrattenimento ma educativi presso i luoghi di incontro dei giovani, per esempio un "aperitivo informativo", collegandosi a festival locali, proponendosi a corsi prematrimoniali nelle parrocchie per le giovani coppie e nei circoli e/o negli oratori per i più anziani, oltre a training didattici in occasione dell'Expo 2015 a Milano.

Altra innovazione consiste nel divulgare nuovi modi per segnalare un problema o un reclamo grazie alle nuove tecnologie. Altro obiettivo di "Check-up diritti" è quello di analizzare e monitorare le problematiche più ricorrenti segnalate dai consumatori. Questo permetterà di partire dalle esigenze e domande reali e attuali dei consumatori per fornire una risposta e un aiuto immediato. A tal fine, attraverso il sito dedicato al progetto, verrà realizzata l'analisi delle segnalazioni ricevute, per settori e natura, creando una classifica dei bisogni dei consumatori e un "termometro" che evidenzia criticità.

Per le segnalazioni e i casi che saranno più ricorrenti, il consumatore troverà le risposte ai suoi problemi attraverso la pubblicazione di casi vissuti simili e esemplificativi, lettere tipo e pillole informative sui suoi diritti, di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice del Consumo.

CONSUMATORI 2.0 / RADICAMENTO E INTERATTIVITÀ

DI MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO (CAPOFILA)
ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI CODACONS UNIONE
NAZIONALE CONSUMATORI



Coniugare una rafforzata presenza sul territorio con l'adozione delle più avanzate tecnologie multimediali: è con questo obiettivo che è nato Consumatori 2.0 - radicamento e interattività.

L'aspetto innovativo del progetto riguarda la centralità della logica del 2.0 nella quale gli utenti sono al tempo stesso produttori e fruitori dell'informazione: Consumatori 2.0 significa infatti interazione, flussi continui di informazioni, segnalazioni di disservizi e abusi e servizi di consulenza 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Ogni consumatore diventa protagonista di un consumerismo nuovo, più veloce e più efficace, capace di raggiungere tutti gli angoli del Paese, anche laddove, per insufficienze organizzative e limitatezza di mezzi economici, le associazioni non riescono ad essere presenti.

Il progetto, che risponde a quanto previsto nell'Agenda digitale europea "di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività", vuole sviluppare un nuovo modo di stare in contatto con i cittadini. Consumatori 2.0 punta infatti sull'utilizzo di nuove tecnologie per servizi di informazione, assistenza e consulenza, tenendo conto però che la popolazione social non è rappresentativa di tutta la cittadinanza; pertanto il ruolo degli sportelli attivi sul territorio resta centrale e, anzi, è volto al potenziamento.

Nel corso dell'anno le cinque associazioni dei consumatori saranno impegnate in tutta Italia, attraverso le rispettive sedi sul territorio, in attività di consulenza ai cittadini, convegni e giornate di studio, servizi di direct



marketing e pagine web dedicate; sarà inoltre distribuito materiale informativo e saranno realizzate alcune app. Per ulteriori informazioni sulle attività previste dal progetto, invitiamo a consultare il sito internet www.consumatoriduepuntozero.it.

CONSUMATORI IN RETE: DIAMO FORZA AI NOSTRI DIRITTI

DI ADICONSUM (CAPOFILIA) CTCU CITTADINANZA ATTIVA, ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI TELEVISIVI



Il principale obiettivo è quello di trasferire la conoscenza e l'esperienza accumulate dalle Associazioni proponenti in una serie di risorse, strumenti, attività ed interventi che saranno messi a disposizione dei consumatori, degli stakeholders e dello stesso mondo associativo, in modo da costituire un sistema di supporto al consumo consapevole e tutelato.

Obiettivi:

- educazione al consumo attento ed informato, consapevole e sostenibile, anche nei nuovi contesti di mercato;
- informazione sui diritti del consumatore garantiti dalla normativa nei vari settori e sulle corrette modalità di esercizio;
- consulenza su un'ampia e costantemente aggiornata casistica standard di consumo, tramite sistemi interattivi online;
- assistenza individuale alle decisioni di acquisto e al reclamo, tramite consulenti specializzati;
- supporto ed assistenza nell'accesso alle procedure di risoluzione extragiudiziale del contenzioso di consumo, con particolare riferimento alla conciliazione paritetica;

- osservazione delle problematiche di consumo emergenti e persistenti, delle pratiche commerciali scorrette e delle carenze informative più diffuse tra i consumatori;
- funzione di allerta dei consumatori (nei casi di frode, furto d'identità ed altre situazioni che impongono attività di prevenzione tempestiva);
- raccolta di segnalazioni utili alla statistica di settore ed alla formulazione di istanze e proposte legislative/regolatorie.

SALVA FAMIGLIE

DI FEDERCONSUMATORI (CAPOFILIA) ADOC ADUSBEF ASSOCONSUM, MOVIMENTO CONSUMATORI



L'attuale crisi economica e finanziaria che si protrae ormai da diversi anni ha colpito gravemente i cittadini ed in particolare le famiglie a reddito fisso, che hanno conosciuto una contrazione sempre più marcata del proprio potere di acquisto.

Oggi una famiglia su tre non riesce a far fronte alle esigenze essenziali.

Per aiutare e sostenere le famiglie, dando loro strumenti utili ad aumentare la conoscenza riguardo ai propri diritti ed ai mezzi di tutela esistenti, **Federconsumatori, Adoc, Adusbef, Asso-consum e Movimento Consumatori** hanno avviato il progetto "Salva famiglie", finanziato dal **Ministero dello Sviluppo Economico**.

L'attività relativa a tale progetto si concentra principalmente su tre categorie di prodotti e servizi che quotidianamente interessano la vita dei cittadini: **acquisti, portafoglio e casa**.

Chiamando il **numero verde 800.926422** (attivo dal lun. al ven. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30), visitando il sito www.salvafamiglie.it o recandosi presso



ELENCO NAZIONALE

La verifica della rappresentatività delle associazioni dei consumatori

di Gianfrancesco Vecchio

Il nuovo regolamento¹ per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sui cui obiettivi e contenuti si è data dettagliata informazione già nel corso del suo iter su questo stesso Quaderno², è ormai in fase di avanzata attuazione.

L'attenzione si è concentrata, negli ultimi mesi, sulla **verifica del numero degli iscritti** dichiarato dalle associazioni con le più rigorose modalità previste dal nuovo regolamento e dalle relative circolari attuative, verifica che costituisce sicuramente uno degli elementi più significativi, ma non il solo, introdotti per garantire che le associazioni iscritte nell'elenco Ministeriale siano effettivamente rappresentative e per **scoraggiare fenomeni di proliferazione e frammentazione eccessiva ed ingiustificata delle associazioni** stesse, di cui pure qualche segnale si era manifestato soprattutto in alcune regioni, ma anche a livello nazionale, con il recente moltiplicarsi delle richieste di iscrizione di nuove associazioni.

Sono stati completati prima della pausa estiva i controlli informatici degli elenchi dei soci di tutte le associazioni di cui all'art. 137 del Codice del Consumo. Si evidenzia che il bilancio dell'operazione, ora che è conclusa per il suo aspetto principale, ne conferma l'utilità e gli effetti positivi di stimolo alle associazioni ad una migliore e più attenta gestione dei loro elenchi di iscritti, con effetti anche in relazione alle domande di conferma annuale dell'iscrizione, il cui procedimento, avvenendo nel



¹ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2012, n. 260, "Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo"

² Si veda l'articolo in merito pubblicato sul numero di dicembre 2012 di "Mercato&Consumatori".



periodo immediatamente successivo, ha consentito alle associazioni di tener conto dei relativi risultati nelle loro dichiarazioni circa il numero degli iscritti e consentirà all'Amministrazione di tenerne conto nei propri approfondimenti ed accertamenti.

Si conferma che, nonostante qualche problema e resistenza iniziale soprattutto per alcune associazioni, alla fine non vi sono state particolari criticità da un punto di vista tecnico, sia quanto al funzionamento del programma informatico di controllo sia relativamente alla rispondenza degli elenchi a tutte le specifiche tecniche richieste, anche grazie alla disponibilità manifestata dagli uffici ministeriali ad un'attività di supporto tecnico in tal senso ed alla necessaria flessibilità nella gestione degli accertamenti stessi per gli aspetti formali.

Gli elenchi prodotti - tenuto conto che una delle associazioni ha raggiunto la soglia prescritta ripresentando l'elenco in forma di federazione con altra associazione che aveva a suo tempo richiesto, ma non ottenuto, l'iscrizione nell'elenco Ministeriale - in nessun caso hanno evidenziato in sede di controllo informatico un numero di iscritti inferiore al numero minimo richiesto per l'iscrizione all'elenco Ministeriale, fatti salvi alcuni approfondimenti ancora in corso per la verifica di omonimie e per la verifica dell'effettività di pagamento e conferma espressa della volontà di iscrizione relativamente al campione di iscritti selezionato. Si è svolto anche un controllo intensificato e incrociato degli elenchi degli iscritti di due associazioni per le quali si era manifestato in passato qualche dubbio di sovrapposizioni organizzative. Anche in questo caso - salvi gli approfondimenti ancora in corso relativamente alla documentazione di effettiva iscrizione dei soci appartenenti all'ulteriore campione estratto dalla quota (percentualmente rilevante, ma non maggioritaria) di iscritti ad entrambe le associazioni - l'incrocio informatico dei dati non ha evidenziato criticità non supe-

rabili. Nessuno dei danni al pluralismo associativo che a suo tempo alcuni avevano paventato si è pertanto concretizzato, mentre dall'intera operazione può derivare un **miglioramento reputazionale e sostanziale della rappresentatività del consumerismo italiano.**

Tale procedura di controllo sta ora continuando, da parte degli uffici della Direzione competente, con l'esame della documentazione relativa al campione di nomi estratto per ciascuna associazione (documentazione che tutte le 19 associazioni hanno inviato entro il termine di 30 giorni per ciascuna previsto dal relativo verbale di esito immediato dei predetti controlli informatici).

L'esito formale del controllo che riguarda ciascuna associazione sarà naturalmente quanto prima comunicato formalmente innanzitutto alle singole associazioni interessate. È comunque possibile anticipare in termini informali e sommari che anche tale fase di controlli ulteriori sta evidenziando, con percentuali in generale soddisfacenti, risultati in regola con quanto richiesto, avendo le associazioni normalmente inviato copie conformi all'originale di schede di adesione e documenti di versamento di quote associative, nonché gli eventuali chiarimenti richiesti in merito a posizioni dubbie riscontrate. Fermi restando gli approfondimenti ancora in corso, si ritiene che le anomalie che pure si sono evidenziate in alcuni casi, considerata la straordinarietà e novità di questo ciclo di accertamenti, potrebbero ragionevolmente tradursi in raccomandazioni e richiami o condizioni da soddisfare entro un termine dato e, in generale, ai fini della successiva conferma di iscrizione. A tal fine, poiché si sta procedendo anche all'esame della restante documentazione richiesta in sede di conferma annuale delle iscrizioni, procedura che si sovrappone temporalmente e si intreccia sostanzialmente, per evidente connessione ammi-




nistrativa, con le predette verifiche dell'elenco degli iscritti, gli esiti (o le ulteriori richieste interlocutorie) relativamente ad entrambe le procedure saranno presumibilmente comunicati alle associazioni stesse a partire dal periodo immediatamente successivo alla pausa estiva.

L'Amministrazione intende ora avviare un confronto con le Regioni per mettere a loro disposizione la procedura informatica di controllo dell'elenco degli iscritti predisposta dal Ministero, al fine di standardizzare il più possibile le rispettive prescrizioni sulla tenuta degli elenchi degli iscritti per il riconoscimento delle associazioni sia a livello nazionale, sia a livello regionale, e di coordinare i rispettivi controlli. In tal modo si potrebbe evitare di appesantire con prescrizioni e metodologie di controllo immotivatamente o inutilmente differenziate la gestione amministrativa dell'elenco

degli iscritti da parte delle associazioni presenti ad entrambi i livelli. La maggiore affidabilità delle dichiarazioni del numero degli iscritti di ciascuna associazione che può derivarne consentirebbe ora di riaprire il confronto con le associazioni e con le regioni su una più generale revisione, anche per gli altri aspetti e requisiti, dei criteri di accertamento di rappresentatività utilizzati a livello regionale.

La standardizzazione dei requisiti è un obiettivo da perseguire; infatti, non solo per le regioni che non utilizzano con gli opportuni adattamenti tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale e dalle relative disposizioni attuative, determinando una proliferazione di riconoscimenti inappropriati, ma anche per le regioni che aggiungono, talvolta in modo contraddittorio ed immotivato, requisiti ulteriori e in qualche caso forse discriminatori. ■





mercato

AUTO ECOCOMPATIBILE

Continua la riduzione dei consumi e delle emissioni CO2 delle auto nuove

di Emilio Rossillo

mercato

La pubblicazione di luglio 2014, della guida annuale al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture, arrivata ormai alla sua settima edizione consecutiva, dopo una prima esperienza isolata nel 2004, ci permette di fare il punto della situazione. Già nel numero di dicembre 2012 del Quaderno Informativo ci eravamo occupati della riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica delle automobili vendute nel nostro paese.

Gli standard europei verso l'Euro 6

Nel frattempo è proseguito il processo di adeguamento del parco circolante al progresso tecnologico, anche per effetto delle direttive europee in materia, denominate Euro 1, 2 etc.; l'ultima è la **Euro 6**, che sarà

obbligatoria dal settembre 2014, mentre è ancora vigente la Euro 5, ma le Case automobilistiche più previdenti hanno già anticipato la nuova normativa, almeno per i modelli più evoluti. Queste le direttive che hanno progressivamente ridotto i livelli di sostanze inquinanti (es. monossido di carbonio) consentiti per mettere in commercio autovetture nell'Unione europea.

L'attenzione dell'Ue alla sostenibilità e all'ecologia

Per ridurre i consumi e le emissioni di anidride carbonica (CO2), invece, ci si è affidati in origine ad un accordo volontario stipulato, nel 1998, con le principali case automobilistiche, che ha poi lasciato il posto nel 2009 a un **Regolamento** (direttamente applicabile senza necessità di recepimento da





Aumenta l'offerta di autovetture elettriche e ibride. L'Italia si prepara all'Euro 6

parte dei singoli Stati) che individua dei "target" di riduzione delle emissioni che le singole Case automobilistiche devono raggiungere, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie, sia pure dal 2020.

Publicità dei dati

Collateralmente, era stata approvata nel 1999 la direttiva 1999/94, recepita in Italia con il D.P.R. 84/2003, che poneva degli ob-

blighi relativi alla pubblicità delle automobili e prevedeva una guida annuale che riportasse i consumi e le emissioni ufficiali di ogni auto in vendita in ogni paese. L'obiettivo era (ed è tuttora) favorire l'informazione ambientale dei consumatori, mettendoli in condizione di scegliere auto con minori consumi ed emissioni, sia a livello assoluto che relativamente ad altri modelli simili.

Modelli con minori emissioni sul mercato italiano (migliori 10 livelli)

ANNO DI RIFERIMENTO	BENZINA		GASOLIO	
	Valore minimo	Valore massimo	Valore minimo	Valore massimo
2008	103	118	88*** (99)	115
2009	99	110	88*** (98)	113
2010	89* (99)	110	89*** (98)	112
2011	87* (92)	101	87	107
2012	86* (90)	98	87	98
2013	49* (90)	94	48**	93
2014	44* (90)	90	48**	93

* con tecnologia ibrida (benzina-elettrico); tra parentesi il dato del migliore modello con sola benzina;

** con tecnologia ibrida (gasolio-elettrico);

*** modello omologato per due posti; tra parentesi il dato del migliore modello a gasolio con almeno quattro posti.

SI PUÒ NOTARE COME, SEPPURE CON QUALCHE ECCEZIONE, I VALORI TENDONO A SCENDERE DI ANNO IN ANNO; L'INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA IBRIDA HA PERMESSO AI MIGLIORI MODELLI A BENZINA DI AVVICINARSI E TALVOLTA RAGGIUNGERE I VALORI DEI MIGLIORI MODELLI A GASOLIO, AVENTI IN ORIGINE MINORI EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA.

NEL 2013, L'INTRODUZIONE DI NUOVI MODELLI IBRIDI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE, COME LA TECNOLOGIA "PLUG-IN", HA PORTATO A RISULTATI NON IMMAGINABILI FINO A QUALCHE ANNO FA, COME LA DISCESA SOTTO I 50G/KM DI ANIDRIDE CARBONICA.

VA PRECISATO CHE I DATI SI RIFERISCONO AI "TEST" UFFICIALI CON CICLO COMBINATO E NON CORRISPONDONO ALLE EFFETTIVE EMISSIONI SU STRADA, PERALTRO INFLUENZATE DA MOLTEPLICI ASPETTI, ANCHE SOGGETTIVI (ES. STILE DI GUIDA).



La guida auto ed emissioni di CO2

Dal 2008 la guida viene pubblicata annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, insieme con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti.

I dati, che vengono comunicati dalle aziende del settore, sono conformi a quelli delle omologazioni necessarie per mettere in commercio gli autoveicoli e quindi sono direttamente comparabili, sebbene possano, per loro natura, divergere anche sensibilmente da quelli dell'esperienza quotidiana di ogni automobilista, legata a fattori soggettivi, ma anche oggettivi (traffico, condizioni atmosferiche, etc.), estremamente variabili. Negli ultimi tempi si sono alimentate polemiche circa la distanza dalla realtà dei dati riscontrati in laboratorio, ma l'Unione europea sta lavorando, insieme ad una Commissione di esperti dell'ONU, ad una revisione dei cicli di prova: sulla materia si è espresso anche il Parlamento europeo uscente nel febbraio scorso. (cfr.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014)

L'impatto ambientale "agire verde"

La guida contiene anche una graduatoria dei modelli di auto con minori emissioni di anidride carbonica, che sebbene prevista dalla norma per soli dieci modelli, è stata estesa, nella prassi, ai dieci minori livelli di emissioni, per aumentare l'informazione al consumatore e dare un giusto riconoscimento alle imprese che investono nelle caratteristiche ecologiche dei loro prodotti. L'analisi dei migliori modelli inseriti nelle guide, unitamente ai dati sui consumi complessivi e sulla media delle autovetture vendute, permette di individuare un "trend" generale di riduzione dei consumi e delle emissioni.

Il trend di riduzione delle emissioni

In particolare, l'analisi dei dati relativi al periodo 2008-2014, mostra miglioramenti

Modelli con minori consumi sul mercato italiano (Dati in l/100km)

ANNO DI RIFERIMENTO	BENZINA		GASOLIO	
	Valore minimo (tecnologia ibrida)*	Valore massimo (con sola benzina)	Valore minimo (2 posti)	Valore massimo (4 posti)
2008	4,3	4,3	3,3	3,8
2010	3,9	4,3	3,4	3,7
2012	3,8	3,9	3,3	3,3
2013	2,1	3,9	3,3	1,8**
2014	1,9	3,9	3,3	1,8**

* con tecnologia ibrida (benzina-elettrico);

** con tecnologia ibrida (gasolio-elettrico).

SI PUÒ NOTARE COME, SEPPURE CON QUALCHE ECCEZIONE, I VALORI TENDONO A SCENDERE NEL CORSO DEGLI ANNI; L'INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA IBRIDA E DI ALTRE INNOVAZIONI HA PERMESSO AI MIGLIORI MODELLI A BENZINA DI AVVICINARSI AI VALORI DEI MIGLIORI MODELLI A GASOLIO, AVENTI IN GENERE MINORI CONSUMI DI CARBURANTE, FINO ALLA RECENTISSIMA INTRODUZIONE DELL'IBRIDO ANCHE NEL SETTORE DIESEL, CON RISULTATI NON IMMAGINABILI FINO A QUALCHE ANNO FA.

VA PRECISATO, COMUNQUE, CHE I DATI SI RIFERISCONO AI "TEST" UFFICIALI CON CICLO COMBINATO E NON CORRISPONDONO AGLI EFFETTIVI CONSUMI SU STRADA, PERALTRO INFLUENZATI DA MOLTEPLICI ASPETTI, ANCHE SOGGETTIVI (ES. STILE DI GUIDA).



continui, anche se con differenti ritmi, sia dei livelli minimi assoluti che di quelli relativi ai valori massimi dei modelli presenti nella graduatoria. Tra l'altro la presenza di **modelli con** emissioni di anidride carbonica inferiori a 100 grammi per km percorso, che prima era sporadica, **ora è** piuttosto **consistente**.


Le tabelle 2014 e i modelli virtuosi

Il valore massimo riscontrato nel 2014 per la benzina è 90 g/km, mentre per il gasolio è 93, ma vi sono oltre dieci modelli che non **superano gli 85**. Inoltre, sono ormai disponibili modelli a quattro posti con emissioni inferiori a 50 g/Km, sia a benzina¹ che a gasolio. Per i prossimi anni le Case automobilistiche promettono ulteriori riduzioni fino a livelli impensabili, grazie anche alla tecnologia ibrida, che

unisce un motore elettrico a quello tradizionale: basti dire che una importante Casa europea sta provando un prototipo che dovrebbe percorrere 100 km con un solo litro di carburante.

La riduzione dei consumi di carburante

Anche per i consumi i dati della guida evidenziano una costante riduzione: sono oggi disponibili **modelli a quattro posti che consumano circa 2 litri di gasolio o di benzina per 100 km**, dato certo impensabile nel 2008. Anche se va precisato che si tratta di singoli modelli quasi sperimentali, colpisce il numero dei modelli a gasolio che hanno consumi medi non superiori a 3,3 litri per 100 km (30 km al litro): ben 18, mentre per la benzina vi sono 4 modelli sotto questa quota, ma 12 si posizionano sotto i 4 litri per 100 km, che significa al-



meno 25 km/litro. Infatti anche i livelli massimi dei modelli presenti nella graduatoria sono sensibilmente scesi: per la benzina si è passati da 5 a 3,9 litri per 100 km e per il gasolio da 4,4 a 3,8.

I fattori della riduzione

Tutto ciò si ricollega ad una generale diminuzione dei consumi di carburanti. Nei primi sette mesi del 2012, le vendite di benzina in termini fisici sono diminuite del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre per il gasolio la diminuzione è del 9% (dati MSE²): sebbene le cause prevalenti della diminuzione siano la crisi economica e l'aumento dei prezzi, **un certo ruolo può essere anche attribuito alla crescente presenza di auto con minori consumi e alla diffusione di stili di guida più orientati al risparmio di carburante.**

I risultati

Nel 2013, **la media ponderata delle emissioni di anidride carbonica** delle auto vendute in Italia, peraltro ormai ridotte a 1,3 milioni circa contro i 2 milioni del periodo

pre-crisi, è **scesa** da 126,2 grammi per km del 2012 a 122,4³, con una riduzione del 2,6%, confermando una tendenza che dura da diversi anni, anche a livello europeo: i dati relativi al 2013 evidenziavano una riduzione del **3,9% rispetto all'anno precedente**, con un livello assoluto pari a 127 g/km (l'Italia è comunque fra i Paesi più virtuosi).

Il mercato auto

Va considerato che fino al 2013 in tutta l'Europa (e tuttora in Italia), si è avuta una lunga fase di **crisi del mercato dell'auto**, che ha subito i problemi dell'economia continentale e contribuito a sua volta al ristagno, per l'importanza che l'industria dell'auto riveste in molti Stati, fra cui l'Italia. Anche gli **elevati prezzi dei carburanti** del periodo recente, dovuti sia a fattori internazionali, sia all'aumentato carico fiscale, hanno contribuito a deprimere il mercato dell'automobile, rendendo più costoso il suo utilizzo, specie nel nostro Paese. Questo, tuttavia, ha rappresentato anche una spinta ad una ulteriore ridu-



zione di consumi/emissioni, sia nell'acquisto di nuove automobili da parte dei consumatori, che nella progettazione e costruzione di nuovi modelli da parte delle imprese.

Un settore rinnovato

Un esempio in questo senso è l'aumento, nel nostro Paese, del parco circolante di veicoli a gas naturale (GPL e metano), dei consumi di questi carburanti, ed il **lancio di nuovi modelli a propulsione elettrica o ibrida**.

Nel 2013, le auto alimentate a GPL hanno quasi raggiunto i due milioni, mentre quelle alimentate a metano sono arrivate a oltre 770.000, nonostante i problemi di rifornimento in molte aree del Paese: è una crescita lenta ma costante, che ha portato a numeri mai toccati in passato. Ormai, l'insieme dei due tipi di alimentazione a gas ha raggiunto il 7,3 % del parco circolante italiano⁴, uscendo dai limiti di un mercato "di nicchia". Nello stesso periodo sopra considerato, i consumi di GPL per autotrazione⁵ sono aumentati del 12,2% rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto ai carburanti tradizionali.

Per il metano, in particolare, si registra un **aumento delle immatricolazioni** nel 2013 pari al 16%, in controtendenza con il dato nazionale.

Auto elettriche e ibride

Contemporaneamente, è **aumentata l'offerta di autovetture elettriche e ibride**, che accoppiano un motore elettrico ad uno tradizionale, anche diesel. Nella guida del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornata a metà marzo 2014, sono presenti **10 modelli elettrici**, contro i 5 del 2012, mentre il numero di Case automobilistiche che presentano **modelli ibridi è arrivato a 10**, contro le 12 di due anni prima, con 37 modelli contro i 22 precedenti. La riduzione nel numero delle Case costruttrici può essere dovuta al passaggio dall'ibrido all'elettrico puro di alcuni costruttori, oltre che ad un assestamento del mercato che ha pre-

miato alcuni modelli e non altri. Tra i nuovi **modelli**, ce ne sono **8**, presentati da 4 Case, **che applicano la tecnologia ibrida al motore diesel** (erano 2 nel 2012).

Tra l'altro si stanno diffondendo dei modelli ibridi (ormai sono 3, contro l'unico del 2012) che hanno come motore principale quello elettrico, e utilizzano un motore termico per aumentare la durata delle batterie.

Tale tipo di autovettura, definita da alcuni come "elettrica ad autonomia estesa", è giudicata da molti la **novità più interessante dal punto di vista ecologico**, in attesa che vengano risolti i problemi legati alla autonomia e alla ricarica delle batterie.

Verso scelte autenticamente sostenibili

In conclusione, dalla crisi sta forse nascendo un modello di sviluppo più sobrio e meno legato allo spreco di risorse economiche ed ambientali, in cui l'automobile abbia il suo giusto ruolo di mezzo di trasporto individuale e familiare, nonché, in alcuni casi, collettivo (maggiore uso di taxi, sviluppo di *car-sharing* e *car-pooling*), perdendo invece alcune caratteristiche improprie che aveva acquisito in recente passato (es. *status symbol* o, peggio, fonte di "emozioni forti" legate al rischio: pensiamo agli incidenti stradali ed in particolare alle "stragi del sabato sera", fenomeni fortunatamente in diminuzione). In quest'ottica la riduzione di consumi ed emissioni di anidride carbonica delle auto è un segnale positivo, e sembra ormai destinata a costituire una tendenza di fondo dei prossimi decenni, in accordo con gli impegni internazionali per la riduzione globale delle emissioni. ■

¹ Con tecnologia ibrida; con solo motore a gasolio il valore minimo è 83 g/km, che salgono a 90 per il solo motore a benzina.

² Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE.

³ Fonte: Agenzia Europea per l'Ambiente.

⁴ Fonte: A.C.I. - Automobilia Club d'Italia.

⁵ Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE.

STRUMENTI DI MISURA - NOVITÀ

Direttiva sui convertitori di volume di gas e di armonizzazione alla normativa Ue

di Paolo Francisci

mercato

A seguito dell'adozione in Italia della Direttiva 2004/22/CE (MID-Measuring Instruments Directive) che ha uniformato nell'Unione europea le procedure da seguire nelle operazioni di accertamento della conformità di alcune tipologie di strumenti di misura, in Italia sono stati adottati una serie di **regolamenti ministeriali per disciplinare i controlli successivi sugli strumenti in servizio**.



In particolare, sono state stabilite **procedure amministrative e tecniche** da seguire sia da parte delle Camere di commercio nei controlli casuali che dai soggetti incaricati nelle verificazioni periodiche, fissando anche le periodicità di detti controlli.

Armonizzazione

Dopo aver adottato i regolamenti sui i controlli successivi degli strumenti per pesare a funzionamento automatico, di quelli per misurare i liquidi diversi dall'acqua (distributori di carburanti, autobotte), dei contatori del gas, dell'acqua e di calore, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico sono state adottate **direttive di armonizzazione tecnica** al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure da seguire per i controlli.

La nuova direttiva


Dopo le tre direttive già adottate sui controlli dei distributori di carburante e apparecchiature Self-Service, prosegue su quest'asse di azione la nuova **Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 12 maggio 2014** che definisce, tra l'altro, le procedure da seguire da parte delle **Camere di commercio** per i controlli casuali e da parte degli **organismi di ispezione accreditati** per i controlli periodici sui dispo-

Riferimenti normativi

Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 12 maggio 2014

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.

GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 LUGLIO 2014, N. 165



sitivi di conversione del volume conformi alla direttiva (MID) associati a contatori del gas.

Il contesto

Dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/22/CE (MID), poiché stavano emergendo da parte dei soggetti incaricati delle verificazioni periodiche numerosi problemi applicativi in fase di verifica sul campo, si è lavorato per risolverli con l'adozione della direttiva ministeriale in questione. E non solo. La direttiva è intervenuta anche su **altre tipologie di strumenti di misura** (cfr Titolo II) proprio in un'ottica di semplificazione e armonizzazione degli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura conformi alla sola normativa nazionale adeguandoli a quelli comunitari. Inoltre è stato così evitato il duplicarsi di controlli per gli utenti metrici e i titolari di contatori prevedendo che i soggetti incaricati di poter eseguire la verifica sugli stru-

menti conformi alla direttiva MID possano effettuarli anche su quelli conformi alla normativa nazionale.

Elementi innovativi e precisazioni descritte dalla direttiva

- ▶ L'incaricato dell'organismo di ispezione, dopo aver effettuato tutti i controlli e tutte le prove previste all'allegato I sul dispositivo di conversione, compila il libretto metrologico e la lista di controllo (checklist) (art. 4, commi 1 e 2). Con riferimento ai contatori del gas e ai convertitori di volume, sono indicati i requisiti minimi del personale degli organismi di ispezione ai fini del loro accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni) (art. 7);
- ▶ i fabbricanti di strumenti di misura nazionali non sono più tenuti a depositare



il software presso la competente divisione del Ministero dello Sviluppo Economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti (cfr. art. 8, comma 1, lettera a));

- ▶ è prevista la sottoposizione alla sola verifica periodica di uno strumento di misura nazionale la cui riparazione ha comportato la sostituzione di un organo principale (art. 8, comma 1, lettera b));
- ▶ la periodicità della verifica periodica degli strumenti disciplinati dalla direttiva comunitaria MID decorre dalla loro messa in servizio, se questa è avvenuta non oltre due anni dalla data della marcatura CE (art. 8, comma 1, lettera d));
- ▶ al fine di non creare distorsioni sul mercato, viene introdotta la verifica periodica anche ai contatori di acqua conformi alla normativa comu-

nitaria precedente la MID se installati dopo la pubblicazione della direttiva in GU (art. 8, comma 1, lettera e));

- ▶ per eliminare duplicazioni di organismi competenti ad eseguire controlli sugli strumenti metrici, viene estesa a tutti i laboratori che possono effettuare la verifica periodica sugli strumenti disciplinati dalla MID abilitati da Unioncamere la possibilità di operare sugli analoghi strumenti approvati secondo la normativa nazionale a semplice richiesta da presentare alla Camera di commercio competente e senza ulteriori oneri e applicando gli stessi sigilli con i medesimi elementi indicativi (art. 8, comma 1, lettere f) e g));
- ▶ vengono date indicazioni riguardo alle incertezze di misura sugli strumenti da utilizzare nei controlli successivi di alcune tipologie di strumenti (art. 8, comma 1, lettera h)). ■



SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

La direttiva è composta dal Titolo I e II, 8 articoli e 2 allegati che si illustrano brevemente.

Art. 1: definisce il campo di applicazione del provvedimento.

Art. 2: riporta le definizioni esplicative della terminologia del testo.

Il Titolo I, che comprende gli articoli da 3 a 7 compresi, contiene le indicazioni procedurali relativamente alle verifiche dei dispositivi di **conversione del volume associati ai contatori del gas**.

Art. 3: stabilisce che le disposizioni e le procedure finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di conversione del volume sono riportate nell'allegato I.

Art. 4: detta disposizioni riguardo agli adempimenti tecnici e amministrativi dell'organismo di ispezione che effettua i controlli sui dispositivi di conversione del volume.

Art. 5: disciplina gli adempimenti tecnici e amministrativi a carico della camera di commercio che effettua i controlli casuali sui dispositivi di conversione del volume.


Art. 6: detta disposizioni riguardo alle iscrizioni e ai sigilli dei dispositivi di conversione del volume e dei contatori del gas ad essi associati.

Art. 7: stabilisce i requisiti del personale degli organismi di ispezione da accreditare per l'esecuzione della verifica periodica sui convertitori di volume del gas.

Il Titolo II, che comprende il solo articolo 8, contiene le indicazioni procedurali volte a semplificare ed armonizzare alle norme europee le prescrizioni vigenti anche per **ALTRI STRUMENTI METRICI** diversi dai contatori del gas e dai convertitori di volume.

Art. 8: è costituito da un unico comma che articola dalla lettera a) alla lettera h) le predette indicazioni di semplificazione ed armonizzazione. In particolare si evidenzia che:

- ▶ per eliminare la duplicazione di organismi competenti ad eseguire i **controlli sui sistemi di misura per liquidi diversi dall'acqua come distributori di carburanti stradali, autobotti, sistemi di misura su condotta** e sugli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico** utilizzati, tra l'altro, anche per l'etichettatura di prodotti pre confezionati, ai laboratori abilitati da Unioncamere (in origine mediante autorizzazione espressa e attualmente in relazione alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ad operare sugli strumenti conformi alla direttiva comunitaria, viene data la possibilità ad operare anche sulla stessa tipologia di strumenti soggetti alla normativa nazionale, a semplice richiesta da presentare alla Camera di commercio competente e senza ulteriori oneri;
- ▶ per semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti conformi alla normativa comunitaria, detti fabbricanti nazionali non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello Sviluppo Economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti;
- ▶ la riparazione di uno strumento di misura nazionale che comporta la sostituzione di un organo principale e che non pregiudica la sua conformità al modello approvato non deve più essere sottoposto alla verifica prima nazionale (conformità) e successiva periodica, ma solo alla periodica. Vengono date dettagliate indicazioni riguardo alle incertezze di taratura dei campioni di misura da utilizzare nei controlli successivi di particolari tipologie di strumenti come sistemi.





prezzi

PA DIGITALE

La nuova App del MiSE e gli sviluppi del servizio Osservaprezzi carburanti

di Orietta Maizza

prezzi

Il 21 maggio scorso alla presenza del Sottosegretario Sen. Simona Vicari è stata presentata l'App "OsservaPrezzi carburante"¹ per la consultazione da dispositivi mobili dei prezzi dei carburanti comunicati dai gestori degli impianti di carburante sulla base dell'art. 51 L. 99/2009. Possiamo dire che questa data ha aperto una nuova fase nell'attuazione di tale previsione normativa essendo entrati più nel vivo nella **diffusione delle informazioni raccolte a beneficio dei consumatori**, dopo fasi più incentrate sullo sviluppo tecnologico della piattaforma, sull'informazione dell'esistenza dell'obbligo di comunicazione verso i soggetti destinatari dell'obbligo e sull'avvio delle verifiche e dei controlli.

L'adeguamento all'obbligo

Come già raccontato nel numero di dicembre 2013 di questo Quaderno informativo, la norma che ha introdotto l'obbligo di comunicazione dei prezzi a fini di pubblicazione sta trovando piena attuazione negli ultimi tempi. A decorrere da settembre 2013 infatti l'obbligo è valido per tutti gli impianti di distribuzione sul territorio nazionale e ancorché ancora non si sia raggiunto il 100% delle adesioni il **numero degli impianti continua a crescere, avendo superato il 70% a livello nazionale.**

La situazione sul territorio degli impianti registrati

In aprile scorso, quando erano registrati poco meno di 17.000 impianti, la distribu-

zione territoriale delle adesioni rispetto ai dati stimati di impianti presenti era quella di figura 1 in cui a fronte di territori virtuosi che sfioravano il 90% (Trentino Alto Adige) vi erano Regioni in cui solo poco più del 50% degli impianti stimati risultavano registrati (Calabria 53%) e dove è possibile notare che nelle Regioni in cui è risaputo esserci una modernizzazione più accentuata della organizzazione distributiva dei carburanti si hanno tendenzialmente percentuali di adempimento superiori alla media nazionale.

FIGURA 1.



Peraltro, al momento di andare in stampa gli impianti registrati sono ulteriormente aumentati superando i 18.000.

¹ Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - comunicato stampa del 21 maggio ed il materiale lì pubblicato.




**Vuoi fare rifornimento risparmiando?
Consulta la App carburanti targata
Ministero dello Sviluppo Economico**

La App Carburanti

Il lancio dell'App, disponibile sia per sistemi Android che iOS, mira a rendere gratuitamente fruibile da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.) il database di informazioni di prezzo che il Ministero raccoglie e

consente in particolare di confrontare i prezzi in una zona di raggio di 5 km rispetto al punto in cui ci si trova (avendo attivo il GPS) o lungo un percorso che il consumatore può impostare liberamente dopo aver selezionato il carburante prescelto (benzina, diesel, GPL o metano).



Come funziona la App

La visualizzazione degli impianti trovati può essere effettuata direttamente sulla mappa, secondo un sistema di scala di colore che permette una immediata visualizzazione dell'impianto relativamente più economico (verde chiaro) rispetto a quello più caro (rosso scuro), così come rende immediatamente percepibile l'impianto nelle immediate vicinanze. Oppure la visualizzazione può avvenire in termini di elenco ordinato sulla base della distanza dal punto in cui ci si trova (sulla base del percorso da effettuare).

I prezzi comunicati al MiSE a portata dell'automobilista e la qualità delle informazioni

Osservaprezzi carburante non è certamente la prima applicazione per dispositivi mobili che mira al confronto tra prezzi praticati, ma è certamente la prima basata sui prezzi forniti - secondo scadenze precise (indicate nel DM 15 ottobre 2010) - direttamente dai gestori che i consumatori possono sollecitare in caso di inadempienza. Questa è forse la principale differenza con le espe-

rienze basate sull'aggiornamento da parte degli utenti che - pur avendo raggiunto interessanti dimensioni nel nostro Paese - risentono in taluni casi di cadenze casuali di aggiornamento dei prezzi.

Il portale ottimizzato

Peraltro, la fruibilità dei dati di Osservaprezzi carburante non è garantita solo da dispositivi mobili. Più recentemente sono state rinnovate le funzioni di ricerca da web per i consumatori. Le pagine ad accesso libero dedicate alla consultazione da parte dei consumatori sono infatti diventate più usabili ed intuitive e sono state anche arricchite con nuove modalità di ricerca, tra le quali:

- 1) Individuazione dell'area geografica mediante cartina (pur mantenendo la ricerca mediante testo per garantirne l'accessibilità) e nuova ricerca non solo per Regione e provincia, ma anche per singolo Comune;
- 2) Individuazione a proprio piacimento di un'area limitata intorno alla quale effet-

tuare la ricerca (Ricerca in zona) indicando un'area direttamente sulla mappa delimitata dai vertici di un poligono, oppure indicando un punto o un indirizzo intorno al quale effettuare la ricerca.

Oltre a modalità di ricerca su percorso, su tratte autostradali e per nome impianto già presenti nella precedente versione della piattaforma, ma che risultano ora più veloci e graficamente più usabili.

Multicanalità della PA digitale

Guardando al futuro, infine, le prossime fasi di attuazione dell'iniziativa per rendere sempre più utili le informazioni raccolte riguarderanno la messa a disposizione delle informazioni raccolte, secondo opportuni formati e modalità di accesso, per far sì che non solo altre pubbliche amministrazioni ma anche privati possano riutilizzare per lo sviluppo di servizi più evoluti e sofisticati a beneficio dei consumatori il patrimonio informativo raccolto. ■

ITALIA > LAZIO > LATINA

Regione: Lazio

Provincia: Latina

Comune: Tutto

Cerca distributori che erogano

Ordina per livello di prezzo

Tutto
Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pozzilli
Pozzilli
Pozzilli
Pozzilli



SSERVAPREZZI CARBURANTI



Ministero dello Sviluppo Economico

RICERCA


PER AREA GEOGRAFICA

IN ZONA

SU PERCORSO

PER TRATTA AUTOSTRADALE

PER NOME IMPIANTO



Dopo aver individuato, con l'opportuno zoom, la zona di tuo interesse, puoi disegnare sulla cartina l'area all'interno della quale trovare i distributori: segna, col click sinistro del mouse, i vertici del poligono (**almeno tre punti**). Puoi modificare l'area trascinando i punti con il mouse.

Premi su **"Reset"** per cancellare i punti disegnati.

L'area del poligono non può essere superiore a **100km²**.

Scegli il tipo di ricerca: Disegna un'area
 Intorno ad un punto

Indirizzo

via, cap, città

Cerca distributori che erogano

Qualsiasi carburante

Ordina per livello di prezzo

Cerca



SSERVAPREZZI CARBURANTI



Ministero dello Sviluppo Economico

RICERCA

PER AREA GEOGRAFICA

IN ZONA

SU PERCORSO

PER TRATTA AUTOSTRADALE

PER NOME IMPIANTO



Dopo aver individuato, con l'opportuno zoom, la zona di tuo interesse, puoi segnare il punto intorno al quale effettuare la ricerca o col click sinistro del mouse sulla cartina o scrivendo un indirizzo e premendo sul **"bersaglio"** a destra della relativa casella.

La ricerca verrà effettuata in un'area circolare con raggio di circa **10km** intorno al punto individuato.

Per spostare il punto puoi trascinarlo con il mouse o reimpostare l'indirizzo.

Scegli il tipo di ricerca: Disegna un'area
 Intorno ad un punto

Indirizzo

via, cap, città

Cerca distributori che erogano

Qualsiasi carburante

Ordina per livello di prezzo

Cerca

TRASPARENZA

Un'analisi provinciale del prezzo dei carburanti per autotrazione

di Orietta Maizza, Giancarlo Fiorito e Federica Di Giacomo¹

prezzi

La finalità di questa analisi è quella di fornire una rappresentazione dell'andamento del prezzo medio dei carburanti (benzina senza piombo, gasolio, GPL e metano) a livello provinciale utilizzando per la prima volta i dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 51 della L. 99/2009.

Trasparenza del mercato carburanti

Tale norma ha previsto l'obbligo² per i gestori di impianti di distribuzione di carburante presenti sul territorio italiano di comunicare al Ministero i prezzi praticati a fini di pubblicazione³ per consentirne la consultazione da parte dei consumatori. Si tratta quindi di una misura di trasparenza del mercato che oltre a costituire uno strumento di ausilio alle decisioni dei consumatori potrà realizzare più in generale - come più volte evidenziato anche dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato - un tassello per una maggiore concorrenza ed efficienza nel settore della distribuzione dei carburanti.

Alcune premesse metodologiche ed un caveat

Come già accennato i dati utilizzati sono quelli raccolti nel database ministeriale⁴ a seguito delle comunicazioni da parte dei

gestori che, in ottemperanza alla norma citata e ai successivi decreti attuativi⁵, devono essere effettuate in tempo reale in caso di aumento dei prezzi ed entro l'ottavo giorno in caso di diminuzione.

I carburanti analizzati sono la benzina senza piombo ed il gasolio erogati in modalità self-service e il GPL e il metano erogati (ancora attualmente obbligatoriamente) in modalità servito.

I dati analizzati

Ad oggi vi sono complessivamente più di 18.000 impianti registrati al portale del Ministero, quasi l'80% di quelli presenti in Italia (stimati intorno ai 23-24.000). L'analisi è stata svolta sulla base dei prezzi impostati come validi alla data del 31 marzo 2014 - purché non comunicati da più di dieci giorni - comprensivi di accise (anche quelle regionali dove applicate) e IVA. Inoltre l'analisi comprende impianti situati sull'intera rete autostradale, stradale ordinaria ed urbana.

Il campione

Pare opportuno sottolineare in questa premessa la sperimentali di questi primi approfondimenti in quanto i dati disponibili non coprono ancora la totalità degli impianti, sebbene rappresentino un campione molto ampio e significativo; inoltre, è insita nelle disposizioni correnti sulle

¹ Stagista presso la Div. V - monitoraggio prezzi - della DGMCCVNT.

² L'obbligo è entrato in vigore in via generalizzata il 16 settembre 2013.

³ "OsservaPrezzi carburanti" è raggiungibile tramite il sito del Ministero o direttamente all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch>

⁴ Il sistema è stato realizzato dal MISE in collaborazione con Unioncamere e l'assistenza tecnica di Infocamere.

⁵ DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013.

⁶ Indagine conoscitiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla distribuzione dei carburanti [IC44 - 28 dicembre 2012].



cadenze di comunicazione dei prezzi un'asimmetria che potrebbe comportare un leggero bias verso l'alto dei prezzi laddove c'è una maggiore celerità di aggiornamento per i prezzi in aumento di quelli in diminuzione.

Lo scenario

La fotografia che emerge e di cui diamo conto nel prosieguo, peraltro, induce a convalidare fenomeni noti che emergono anche in analisi e rilevazioni di altra provenienza, nonché in osservazioni della stampa specializzata, e si ritiene quindi che la rappresentazione che emerge sia un'utile riconferma di diversi fenomeni attuali con qualche spunto di approfondimento sul quale ci si soffermerà.

I prezzi dei carburanti tradizionali

Benzina

Dai grafici (Cfr. Figg. 1 e 2) si evince a colpo d'occhio come le aree nel Paese nelle quali i prezzi, soprattutto per la benzina, risultano più convenienti sono quelle del Nord est, ma con influenze anche in alcune province della Lombardia e del Piemonte.

Gasolio

Per il gasolio i prezzi medi provinciali oscillano a livello nazionale da un minimo di 1,585 euro/litro ad un massimo di 1,688 euro/litro. Le aree nelle quali si rilevano i prezzi maggiori sono il sud e le isole e l'estremo nord. In particolare nel meridione emergono prezzi medi più elevati nelle province della Sicilia occidentale e di Siracusa, in quelle della Basilicata e quella di Isernia, mentre al nord prezzi relativamente più alti caratterizzano le province di Trieste, Aosta, Bolzano e Trento.

Benzina

I prezzi medi provinciali della benzina oscillano da un minimo di 1,677 euro/litro ad un massimo di 1,792 euro/litro. Per tale carburante è opportuno ricordare come alle Regioni sia riconosciuta la possibilità di prevedere una propria accisa regionale e di sceglierne l'aliquota: attualmente otto Regioni hanno un'accisa aggiuntiva (cfr. tabella 1). Questo elemento condiziona la distribuzione del prezzo, basti pensare ad esempio al caso della Liguria, regione nella quale viene applicata l'accisa massima e

FIGURA 1. Gasolio self-service





FIGURA 2. Benzina self-service



in cui il prezzo della benzina è tra i più elevati. I prezzi medi maggiormente convenienti sono stati registrati in Veneto, Emilia Romagna e nell'alta Toscana.

TABELLA 1. Addizionali regionali (Iva compresa)

Regione	€/litro
Calabria	3,148
Campania	3,148
Lazio	3,148
Liguria	6,1
Marche	2,44
Molise	3,148
Piemonte	3,172

L'analisi

Senza pretesa di fornire argomentazioni esplicative riguardo alla fotografia che emerge, pare opportuno segnalare alcune delle argomentazioni che vengono utilizzate nelle analisi del settore della distribuzione dei carburanti.

Dinamiche concorrenziali

La spiegazione generalmente fornita per i **minori prezzi registrati nelle aree del nord est** è da attribuirsi alla diffusione in alcune aree di **impianti di distribuzione di carburanti indipendenti**, le cosiddette Pompe Bianche. Il **primato italiano** per tali forme di gestione è detenuto dal **Veneto**. Proprio in Veneto i prezzi registrati per benzina e gasolio sono tra i più bassi d'Italia. La diffusione dei distributori di carburanti indipendenti fornisce un impulso a dinamiche concorrenziali che si riflettono in una diminuzione dei prezzi. Analoghe spinte concorrenziali sono instillate da impianti che fanno capo alla Grande distribuzione e che risultano più diffusi al nord che nel meridione.

FIGURA 3. Metano servito





FIGURA 4. GPL servito





altre ragioni, come messo in luce dall'**indagine conoscitiva dell'AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)⁶ che si concentra in modo specifico **sul caso siciliano**, dove da un lato la **struttura** - ancora strettamente verticalmente integrata - **della filiera** e dall'altro l'**articolazione della distribuzione**, nella quale sono ancora scarsamente presenti operatori indipendenti e la GDO - Grande Distribuzione Organizzata (anche per effetto di una normativa restrittiva) **non consentono ancora vere dinamiche concorrenziali nel settore**. Inoltre sono presenti un alto numero di impianti di piccole dimensioni che, erogando bas-

Zone frontaliere

Per quel che riguarda i più alti prezzi nelle aree frontaliere del nord, viceversa, le ragioni di tale fenomeno possono essere di due tipi, in primo luogo nelle **zone montane difficilmente raggiungibili si praticano solitamente prezzi più alti a causa dell'incidenza del costo di approvvigionamento** (trasporto difficoltoso). In secondo luogo va ricordato come, in alcuni casi, ai residenti di alcune zone frontaliere **venga riconosciuto da parte di alcune Regioni un'agevolazione sotto forma di sconto sul carburante, allo scopo di eliminare il differenziale di prezzo con il paese confinante** di norma con prezzi più vantaggiosi. Tale sussidio potrebbe indurre gli automobilisti che possono beneficiare di una parziale agevolazione ad essere meno attenti al prezzo di vendita con conseguenti dinamiche concorrenziali più mitigate.

La situazione prezzi al Sud

Nel caso del Sud, che paradossalmente potrebbe avvantaggiarsi di una maggiore vicinanza alle raffinerie, i prezzi relativamente più elevati sono da spiegare con

altissime quantità di carburante, tendono a mantenere prezzi elevati per coprire i costi fissi di gestione e garantirsi un margine di profitto. Peraltro, per ciò che concerne la Sicilia orientale è interessante notare il caso della provincia di Ragusa, in corrispondenza della quale sono comunicati prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli delle altre province della regione. Procedendo ad un'analisi degli impianti registrati in 'Osservaprezzi carburanti' emerge come Ragusa è la provincia per la quale risultano il maggior numero di pompe bianche nella regione, subito seguita da Agrigento e Trapani. Forse proprio la diffusione di tali tipologie di gestione potrebbe spiegare il minor prezzo registrato in tali province.

I prezzi dei carburanti ecosostenibili

Metano

Per ciò che concerne il Metano (cfr. Fig. 3) è opportuno ricordare che tale carburante non è disponibile in Sardegna in quanto la rete distributiva di tale carburante è totalmente assente, ma sono assenti impianti di metano anche in altre zone del Paese ed, in particolare, mancano a: Enna, Vibo



Valentia, Barletta-Andria-Trani, Lecco, Isernia, Trieste, Imperia e Gorizia.

I prezzi medi provinciali del metano variano da un minimo di 0,928 euro/kg ad un massimo 1,165 euro/kg. I prezzi medi più convenienti sono stati registrati nelle regioni del Veneto e dell'Emilia Romagna, mentre le aree in cui tale carburante ha fatto registrare un maggior prezzo sono le regioni tirreniche (Lazio, Toscana e Liguria), le province della Sicilia Occidentale (Palermo, Trapani e Agrigento) e quelle di Reggio Calabria, Crotone, Taranto e Bolzano.

GPL

Per ciò che concerne il GPL (cfr. Fig. 4) i prezzi oscillano da un minimo di 0,720 euro/litro a un massimo di 0,874 euro/litro. I prezzi più elevati sono stati registrati nelle province della Sicilia occidentale (Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta), nelle province sarde di Nuoro e Carbonia Iglesias e nelle province di Foggia, Matera, Vibo Valentia, Genova, Verbano-Cusio-Ossola e Bolzano. Nelle isole maggiori è possibile che la scarsa diffusione di automobili alimentate a GPL contribuisca a mantenere prezzi elevati, secondo dati ACI (2012) in Sicilia solo il 7,48% delle auto è alimentata a GPL mentre in Sardegna tale dato scende al 3,1%. Gli elevati costi di trasporto causati dalla difficoltà di raggiungere le zone montane potrebbero spiegare l'alto prezzo registrato nella province di Bolzano e Verbano. I prezzi medi più bassi sono stati invece registrati nelle province del Veneto e del Piemonte (province di Torino e Cuneo che hanno un elevato numero di impianti).

Alcune conclusioni

L'analisi mostra, pur nella sua sperimentality, una distribuzione provinciale dei prezzi dei carburanti molto variegata sia territorialmente che rispetto ai vari carburanti. Ciononostante, si possono intravedere alcune conferme di fenomeni noti, quali ad esempio prezzi tendenzialmente più elevati della media nazionale per i vari

carburanti nelle isole maggiori, in alcune aree frontaliere del nord o le aree del nord est caratterizzate invece da prezzi tendenzialmente più convenienti.

I carburanti ecosostenibili

I risultati ottenuti evidenziano anche un range di variazione dei prezzi sul territorio nazionale più ampio per quel che riguarda i carburanti c.d. ecosostenibili (GPL e metano) rispetto a quelli tradizionali. La maggiore variabilità di tali carburanti potrebbe essere spiegata sia da caratteristiche dell'offerta (ad es. dalla minore densità di impianti di distribuzione dei carburanti non tradizionali che possono quindi essere maggiormente influenzati da fattori specifici della filiera), sia da specificità della domanda locale (es. maggiori veicoli alimentati a GPL o metano ecc.).

La particolarità di alcuni fenomeni

Pare peraltro interessante sottolineare come accanto a vaste aree "similmente colorate" emergono in alcuni casi situazioni locali, a volte singole province, che segnalano specificità che potrebbero essere ulteriormente approfondite (ad esempio la provincia di Ragusa con prezzi medi più bassi delle province circostanti, ad eccezione che per il GPL) sia successivamente per verificare se si tratta di situazioni ricorrenti o casuali, sia con l'ausilio di altre fonti informative per capirne le eventuali motivazioni in termini di caratteristiche, ad esempio, della distribuzione.

Informazione e trasparenza

In conclusione, l'attuazione della norma che prevede la raccolta e la pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti per autotrazione può rivelarsi non solo un utile strumento per il consumatore che può con un semplice click avere a disposizione la fotografia in tempo reale dei punti vendita di suo interesse per effettuare la migliore decisione di rifornimento del suo veicolo, ma anche una rilevante base di conoscenza del settore della distribuzione dei carburanti. ■



STUDIO EUROPEO

Cosa pensano i consumatori sul mercato dei carburanti

di Orietta Maizza

Lo scorso 30 giugno la Commissione europea ha pubblicato i risultati di uno studio¹ sul funzionamento del mercato dei carburanti dal punto di vista del consumatore in 29 Paesi tra quelli appartenenti all'Ue e allo spazio economico europeo.

L'analisi

Lo studio analizza diversi aspetti (grado di informazione dei consumatori, caratteristiche di trasparenza...) di un mercato - quello appunto dei carburanti - che in base ai risultati del c.d. Market scoreboard europeo² risulta il meno evoluto in termini di fiducia riscossa tra i consumatori, comparabilità di prezzi e prodotti, e per il quale vengono riscontrati più problemi e aspettative del consumatore.

Metodologia

Condotta tra fine 2012 e inizio 2013, l'analisi - molto estesa - si è avvalsa di più tecniche di indagine³ e ha valutato:

- ▶ la **fase di decisione del consumatore** (quali sono le variabili che influenzano la stessa quali i canali di informazione



sui prodotti, il grado di consapevolezza sulla qualità dei prodotti...);

- ▶ la **trasparenza del mercato** in termini di disponibilità di informazioni sulla qualità dei prodotti, ma anche di facilità per cittadini europei di fare rifornimento in un Paese diverso da quello di origine (facilità di identificazione dei prodotti...);
- ▶ lo **stato dell'arte del mercato** in termini di livelli di prezzo, di esistenza di strumenti di comparazione dei prezzi;
- ▶ i **consumatori vulnerabili**.

¹ Per maggiori informazioni lo studio è disponibile in inglese al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/vehicle_fuels/index_en.htm

² Il Market scoreboard è uno studio della Commissione europea che annualmente analizza e confronta la performance di diversi mercati di prodotti e servizi per valutarne la fiducia dei consumatori, la trasparenza ecc.

³ Indagini presso i consumatori, indagini basate sul c.d. mystery shopping, consultazioni di autorità ecc.



Trasparenza dei prezzi

Se dal punto di vista dei prezzi medi riscontrati è emerso il fatto, peraltro noto, che i prezzi dei carburanti (benzina e gasolio) sono mediamente più alti in Italia, il nostro Paese si è distinto per una maggiore consapevolezza circa la conoscenza dell'esistenza di regole per l'esposizione dei prezzi presso il punto vendita e che la cartellonistica costituisce la fonte di informazione sul prezzo ancora prevalente per i consumatori italiani.

L'esempio Austriaco

Il prezzo è la variabile che maggiormente incide sulla scelta di consumo (pesa per il 68% nella scelta del punto vendita presso cui rifornirsi) e la frequente variabilità degli stessi induce la Commissione ad auspicare lo sviluppo sempre maggiore di **strumenti (anche pubblici) di confronto on-line dei prezzi** praticati prendendo ad esempio

quello austriaco (tra i primi ad essere realizzato, ma non il solo, e ancorché lo stesso non sia solo uno strumento di notifica dei prezzi, ma di vera e propria regolazione dei prezzi).

Il portale Italiano

Tra le raccomandazioni fatte proprie dalla Commissione a valle dello studio per quel che riguarda i comparatori on-line dei prezzi dei carburanti, nonostante lo studio non abbia preso in considerazione l'**esperienza italiana dell'Osservatorio prezzi carburante** (cfr. altri articoli nell'attuale numero del Quaderno e precedenti) si può dedurre che l'esperienza italiana si collochi in linea con i suggerimenti forniti dalla Commissione.

In Italia, infatti, è disponibile per i consumatori, uno strumento digitale pubblico (sito web e app per dispositivi mobili) per la consultazione dei prezzi, previsto da una



serie di norme che regolano l'aggiornamento dei prezzi sul web e le modalità più concrete con le quali le informazioni possono essere consultate (es. la disponibilità concreta di confrontare i prezzi effettuando una ricerca lungo un itinerario...).

Utilizzo della cartellonistica prezzi

Più in generale lo studio mostra come ancora la cartellonistica presso i distributori di benzina sia **la fonte primaria d'informazione** sia per le informazioni di carattere generale, sia per quelle più squisitamente tecniche come, ad esempio, la compatibilità dei carburanti con il veicolo.

Alcuni risultati dell'indagine

Tuttavia, molte stazioni di servizio visitate dai *mystery shoppers* non riportano un'etichettatura chiara e trasparente. **Solo il 38% dei consumatori intervistati ha indicato che era facile identificare il carburante giusto** per il proprio veicolo; inoltre, ancora più bassa la percentuale (26%) di chi ha convenuto che fosse più facile identificare il carburante corretto in un altro paese europeo.

Una comunicazione coordinata in tutta l'Europa

La Commissione europea con riferimento a questo punto conclude pertanto con una raccomandazione circa l'utilità di addivenire ad una **codifica cromatica** in tutta Europa per far sì che ciascun tipo di carburante sia facilmente individuabile con un colore uniforme per tutti i Paesi (es. verde benzina, nero diesel). Tale indicazione potrebbe pertanto essere recepita all'interno di qualche strumento normativo, come è stato già fatto per quel che riguarda la direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM/2013/0018 - approvata dal Parlamento europeo ad aprile 2013) che tiene conto specificamente di alcuni dei risultati dello studio, prevedendo che gli Stati membri assicurino che siano rese disponibili informazioni chiare, coerenti e perti-

nenti sui veicoli a motore che possono usare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica.

Le criticità del mercato carburanti


Inoltre, complessivamente, **il 43% dei consumatori ha segnalato un problema legato all'acquisto di carburante negli scorsi 12 mesi** nel proprio paese di residenza o in un altro paese dell'Ue mentre **il 28% ha riportato di aver subito un danno finanziario**. Sebbene le perdite riportate non siano elevate, lo studio stima in circa **11 miliardi di euro le perdite finanziarie dovute al mal funzionamento del mercato dei carburanti nel mercato unico europeo**.

Gli intervistati italiani hanno riportato una delle percentuali più elevate nell'aver riscontrato un problema nel proprio paese di residenza (48% contro il 38% osservato a livello europeo) e in un Paese dell'Unione europea (31% contro una media europea del 19%). Lo studio non trova alcuna differenza in termini di genere quanto ai problemi riportati.

Consumatori vulnerabili

Infine, lo studio ha identificato nei **consumatori a basso reddito** e nelle **persone con disabilità** le categorie più vulnerabili del settore in termini di potere d'acquisto. I prezzi più elevati e gli aumenti di prezzo, infatti, influenzano molto questi consumatori i quali possono acquistare carburante solo quando hanno la capacità finanziaria di farlo e risentono maggiormente delle conseguenze finanziarie in caso di problemi legati ad un errato rifornimento.

Lo studio suggerisce quindi che la disponibilità di maggiori informazioni e una più elevata trasparenza sui prezzi potrebbero contribuire a migliorare anche la loro situazione, nonché la condizione generale di tutti i consumatori. Così come **una migliore etichettatura presso i distributori** potrebbe prevenire molti dei problemi riscontrati anziché ricorrere a misure di risoluzione delle controversie. ■





documenti

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014, N. 116

Disposizioni urgenti per la competitività

Selezione di articoli di maggiore interesse

«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea».

[...]

Art. 19-bis

Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

 - a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
 - b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempra, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «comma 6-bis», sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».
4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-



zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificato dalla presente legge:

"Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli *articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento

della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *articoli 21-quinquies 21-nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma *6-bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'*art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159* all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. *4-bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

5. (abrogato)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*".

(...)

Art. 22-bis **Semplificazioni nelle operazioni promozionali**

1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:



«c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, recante "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.", come modificato dalla presente legge:

"6. Esclusioni.

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche".

Art. 22-ter

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, come modificato dalla presente legge:

“Art. 31 Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all' *art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, sono soppresse le parole: “in via sperimentale” e dopo le parole “dell'esercizio” sono soppresse le seguenti “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”.

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali *solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali*”.

[...]

Art. 23**Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione**

- 1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.*
 - 2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.*
 - 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*
- 3-bis.** *Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento*



della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9, è il seguente:

"1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale

1-2 [omissis]

3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione

spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:

- 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
- 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.
- 6-16 quater [omissis]”.

Il testo dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è il seguente:

“Art. 39 Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'art. 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dal-



l'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. In attuazione dell'art. 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.”.

(...)

Art. 30-quater

Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

1. *All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del servizio idrico integrato».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge:

“Art. 11-*bis*. Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Alle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas *e del servizio idrico integrato*, approvati dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie”.

(...)

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014, N. 114

Disposizioni urgenti per la riforma della PA

Selezione di disposizioni di maggiore interesse

«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari».

[...]

Art. 24

Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

- Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.*
 - Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.*
- 2-bis.** *Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.*



- 3.** *Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese ; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.*
- 3-bis.** *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.*
- 4.** *Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.*
- 4-bis.** *La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.*
- 4-ter.** *All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

“Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente



dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

"Art. 9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

- 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
- 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
- 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 5;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di premi-



nente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale”.

Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”:

“Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.



2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, reca: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, reca: “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.

Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)* e *r)* della Costituzione:

“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;”.

Si riporta il testo dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”:



“3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici ci della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici ci e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafici che, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici ci, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici ci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici ci da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR”.

(...)

Art. 28.

Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”:

“Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
 - a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
 - b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
 - c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
 - d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;



- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:
- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
5. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.
7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.



9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento".

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa (reggente)

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione II - Affari giuridici e normativi

laura.palladino@mise.gov.it

Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@mise.gov.it

Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisi@mise.gov.it

Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

orietta.maizza@mise.gov.it

Divisione VI - Servizi e professioni (reggente)

marco.maceroni@mise.gov.it

Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione VIII - Servizi assicurativi

massimo.greco@mise.gov.it

Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

francesco.piccarreta@mise.gov.it

Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@mise.gov.it

Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@mise.gov.it

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antonia.martelli@mise.gov.it

Divisione XIII - Progetti per i consumatori (reggente)

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@mise.gov.it

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@mise.gov.it

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@mise.gov.it

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@mise.gov.it

Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@mise.gov.it

Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@mise.gov.it

Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@mise.gov.it

Divisione XXII - Sistema camerale

antonella.valery@mise.gov.it



mercato **consumatori**

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

**Editore Ministero
dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5363 - 5586
fax: 06.4821.702

quaderno.informativo@mise.gov.it

www.mise.gov.it

Direttore responsabile
Giuseppe Tripoli

Editing e grafica
Gabriella Di Bella
Emanuela Cappello

Impaginazione e stampa
Eurolit Srl - Roma

ISSN 2282-1090



9 772282 109009

A sette mesi dal Governo Renzi, molte iniziative sono state avviate e molti provvedimenti sono stati adottati anche in materia di mercato, concorrenza e consumatori.

Nella sezione il punto ampio spazio è dedicato alle **novità per i consumatori**, percorrendo settore per settore le iniziative realizzate e da realizzare.

Da segnalare, i lavori sulla nuova direttiva **pacchetti turistici** che amplia i diritti dei viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi turistici per uno stesso viaggio.

Di particolare interesse anche la **campagna** lanciata dall'Ue per far conoscere i nuovi **diritti** introdotti dalla direttiva **consumatori** e l'articolo sui **progetti** realizzati dalle **associazioni dei consumatori** rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti.

Nella parte dedicata al **mercato** si parla approfonditamente della guida 2014 al risparmio di carburante ed alle emissioni di **CO2**, mentre in tema di metrologia è illustrata la recente direttiva sui **convertitori di volume e di gas**.

La sezione **prezzi** offre in questo numero un'attenta analisi del mercato dei carburanti in Italia, la nuova **App Carburanti** disponibile su smartphone e tablet, nonché i nuovi strumenti del **portale osservaprezzi**.

Nella sezione **documenti** troverete due fra i più recenti provvedimenti, da poco convertiti in legge - il decreto legge n. 90/2014 di riforma della PA ed il decreto legge n. 91/2014 in materia di competitività - di cui si riportano gli articoli di maggiore interesse per i consumatori e le norme in materia di semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa che possono stimolare la concorrenza anche a vantaggio dei consumatori.

